



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 494

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 24 settembre 2025

## I N D I C E

### Comitati

Per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 10

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 12

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 17

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 26

*Plenaria (pomeridiana) (\*)*

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Plenaria* . . . . . » 63

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 77

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 88

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 96

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)* . . . . . » 99

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 100

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 494<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 settembre 2025.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	102
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1518 (Riunione n. 3)</i> . . . . .	»	105
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	105
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	109
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)</i> . . . . .	»	114
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 190)</i> . . . . .	»	117
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	118
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	123

#### **Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi**

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	125
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	126
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	127
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	128
Commissione parlamentare per il contrasto degli svan- taggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	129
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	130

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato II. Gestione dei beni sequestrati e confi- scati, misure non ablatorie ed effetti delle informa- zioni antimafia interdittive</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	132
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	132

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 135

*Plenaria* . . . . . » 135

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 138

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 139

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 140

### **Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 141

---

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 24 settembre 2025

### Plenaria

### 65<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
PIROVANO

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dalla Presidente; sottolinea come il Comitato contribuisca, attraverso emendamenti accurati come quelli appena illustrati, in modo concreto ed efficace al miglioramento della qualità della legislazione, prevenendo dubbi interpretativi e criticità applicative.

La PRESIDENTE condivide le considerazioni espresse; ritiene che questo metodo di lavoro ormai consolidato trovi un positivo riscontro nell'alto tasso di recepimento, nel corso dell'esame dei disegni di legge, delle modifiche proposte dal Comitato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1634

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di valutare l'efficacia delle disposizioni di riforma della disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, si ritiene opportuno che il Ministro dell'istruzione e del merito riferisca periodicamente alle Camere con una relazione sull'impatto in termini formativi e orientativi delle nuove modalità di svolgimento dell'esame, fornendo dati, informazioni ed elaborazioni di confronto con gli esiti derivanti dall'applicazione della disciplina previgente;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

il decreto-legge si compone di sette articoli, oltre alla clausola di entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento della decisione del Governo di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge sono indicate con riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca misure di profilo diverso e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e alle finalità indicate nel preambolo del decreto-legge;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge, che sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2017, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro un termine che decorre « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». In realtà, quando si introduce la previsione di un provvedimento attuativo tramite novellazione di norme vigenti, è preferibile stabilire il termine di adozione fuori dalla novella stessa, in un comma autonomo dell'atto normativo. In caso contrario – soprattutto quando, come nel caso in esame, la previsione è inserita in una partizione dell'articolo inferiore al comma – si richiede all'interprete e, in ultima istanza, al cittadino uno sforzo supplementare per verificare l'effettiva vigenza di ogni singola disposizione anziché quella dell'atto legislativo nel suo complesso. Se, infatti, l'intenzione del legislatore di fare decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della novella è comunque chiara, con questo tipo di intervento risultano, invece, più difficoltose l'individuazione dell'effettiva vigenza di un singolo periodo o parte di esso in un testo normativo e la definizione in modo univoco del termine per l'adozione del provvedimento attuativo;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 1, comma 2, prevede, a seguito delle novelle recate dal comma 1 al decreto legislativo n. 62 del 2017, che l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sia ridenominato « esame di maturità » in tutta la legislazione. Tale ridenominazione è strutturata come una novella generica, da applicare ovunque ricorra la denominazione; tuttavia ciò non tiene conto del fatto che l'espressione non sempre ricorre nella sua forma completa, a partire proprio dal medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 che, nel capo III, fa quasi sempre riferimento all'esame di Stato *tout court*. Appare pertanto preferibile una formulazione redatta in forma diversa dalla novella;

l'articolo 1, comma 4, amplia i compiti dell'INVALSI, attribuendogli quello della « restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale ». Il fine della disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa, è quello di contribuire « a valorizzare il *curriculum* in un'ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell'orientamento ». Tuttavia, il termine « restituzione » non sembra appropriato rispetto a una funzione che sembra essere – anche sulla base della relazione illustrativa – di trasmissione o comunicazione dei risultati individuali delle studentesse e degli studenti nelle prove nazionali « per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta – di carattere individuale – rispetto a quella iniziale del trattamento [dei dati] da parte dell'INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell'efficacia e

dell'efficienza del sistema scolastico ». Appare quindi opportuno un intervento di modifica;

l'articolo 2 introduce il comma 8-*bis* nell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di filiera formativa tecnologico-professionale. Il secondo periodo del suddetto comma 8-*bis* prevede che il dirigente scolastico proponga al Ministero la candidatura per l'attivazione dei percorsi della suddetta filiera « in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo ». Tuttavia, l'articolo 25-*bis* fa riferimento, nei suoi vari commi, a soggetti diversi, non tutti parte degli accordi di rete; il riferimento andrebbe, dunque, più correttamente limitato al solo comma 3 dell'articolo 25-*bis*, che tratta della conclusione degli accordi di rete;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

*All'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione per l'anno scolastico precedente sull'impatto in termini formativi e orientativi dell'esame di Stato, fornendo dati, informazioni ed elaborazioni di confronto con gli esiti derivanti dall'applicazione della disciplina previgente ».

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;*

*conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1 ».

*All'articolo 1, comma 4, capoverso a-bis), sostituire la parola: « restituzione » con la seguente: « comunicazione ».*

*All'articolo 2, comma 1, capoverso 8-bis, sostituire le parole: « soggetti di cui al presente articolo » con le seguenti: « soggetti di cui al comma 3 ».*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria****4<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
ROSA*La seduta inizia alle ore 12,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 (n. 296)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, senatore ROSA (*FdI*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, segnalando che esso detta la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni del regolamento europeo n. 2405 del 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile, che ha introdotto una serie di obblighi nei confronti di operatori aerei, gestori aeroportuali e fornitori di carburante per l'aviazione, al fine di promuovere la diffusione dei carburanti sostenibili per l'aviazione, alla luce degli obiettivi climatici dell'Unione europea per il 2030 e il 2050.

Lo schema si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile quale Autorità nazionale competente per l'applicazione del suddetto regola-

mento europeo, per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dello schema in esame.

L'articolo 3 reca le definizioni, mentre l'articolo 4 individua il prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici per l'aviazione per l'anno 2025 e detta i criteri per l'individuazione del medesimo prezzo a decorrere dal 2026.

Gli articoli da 5 a 9 individuano le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, rispettivamente: al fornitore di carburante che non metta a disposizione degli operatori aerei le quote di carburante sostenibile per l'aviazione e di carburante sintetico previste dall'articolo 4 del regolamento europeo (articolo 5); all'operatore aereo che carichi un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo (fatte salve le eventuali esenzioni accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento europeo) (articolo 6); al gestore aeroportuale che, sebbene diffidato dall'ENAC, non adotti tutte le misure necessarie per agevolare l'accesso degli operatori aerei ai carburanti contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione (articolo 7); al gestore aeroportuale che non comunichi all'ENAC una serie di informazioni in materia di carburanti e di voli effettuati (articolo 8); al fornitore di carburante che non fornisca agli operatori aerei una serie di informazioni relative al carburante acquistato e che non inserisca una serie di informazioni relative al carburante nella banca dati dell'Unione europea (UDB) (articolo 9).

L'articolo 10 prevede che, nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui al regolamento europeo, l'ENAC possa disporre il divieto di partenza di cui all'articolo 802 del codice della navigazione.

L'articolo 11 prevede che, entro il 30 aprile e il 31 ottobre, di ogni anno, l'ENAC trasmetta una relazione semestrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame, nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

L'articolo 12 rimette l'individuazione delle indicazioni operative per le modalità attuative del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 del regolamento europeo in relazione alle quote di carburante sostenibile per l'aviazione disponibile negli aeroporti dell'Unione europea ai decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica già previsti dall'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, per l'aggiornamento degli obiettivi di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e dei criteri di calcolo della quota percentuale di fonti rinnovabili sul totale dei carburanti immessi in consumo.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria e destina i proventi delle sanzioni all'ENAC, ai fini del sostegno della ricerca e dell'innovazione nonché della produzione e dell'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**

**380<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**SULL'ATTACCO ALLE IMBARCAZIONI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA**

Il senatore CATALDI (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sull'attacco a diverse imbarcazioni della *Global Sumud Flotilla* verificatosi questa notte in acque internazionali, ricordando che su una delle navi è presente anche il senatore Marco Croatti, che fortunatamente non risulta ferito.

Ritiene che l'episodio sia estremamente grave e – essendo accaduto al di fuori delle acque territoriali – costituisca una pesante violazione del diritto internazionale.

Reputa, quindi, che sia doveroso un forte intervento del Governo italiano per denunciare tale increscioso evento.

Il PRESIDENTE confida nel fatto che il Governo si farà parte diligente per dare seguito a quanto rappresentato dal senatore Cataldi.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1451) MALAN e altri. – Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di svolgere una dichiarazione di voto unitaria sul complesso degli emendamenti da 1.375 a 1.392, che si differenziano tra loro per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia in via preliminare come il contesto storico-politico – anche alla luce di quanto denunciato dal senatore Cataldi – suggerirebbe di sospendere l'esame di un disegno di legge di cui non si avverte l'utilità e che, al contrario, risulta dannoso e peggiorativo del sistema elettorale vigente.

Tuttavia, a fronte dell'indisponibilità in tal senso della maggioranza, ribadisce la contrarietà ad una proposta di legge che indebolisce la legittimazione degli organi elettivi e, conseguentemente, penalizza l'efficacia dell'azione di governo, tradendo così l'obiettivo della stabilità.

L'approccio alla base del disegno di legge risulta meramente volto a strappare un maggior numero di sindaci, penalizzando le prerogative dei cittadini.

Il senatore CATALDI (*M5S*) richiama le considerazioni già svolte in precedenti occasioni sulla tutela dei principi dello Stato di diritto nel contesto dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Pertanto, lo Stato di diritto si basa sulla tutela delle garanzie dei cittadini. Purtroppo, questo disegno di legge rappresenta – dopo il premiato e l'autonomia differenziata – una sorta di terzo drone che va a colpire i diritti degli elettori.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379 e 1.380.

Successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385 e 1.386 sono posti sostanzialmente in votazione e respinti.

Posti contestualmente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391 e 1.392.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere una dichiarazione di voto unitaria sul complesso degli emendamenti da 1.393 a 1.410, che si differenziano tra loro per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) – nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti in esame – sottolinea come il disegno di legge rappresenti una penalizzazione per i comuni e per i cittadini.

Peraltro, l'intento della maggioranza di trarre vantaggio dalla modifica del sistema elettorale vigente si basa su un calcolo miope, in quanto le modifiche della disciplina elettorale indurranno le forze politiche e gli elettori ad adottare una condotta diversa.

Altresì, ogni volta che si modifica una legge elettorale, andrebbero analizzati gli effetti sistemici della riforma, piuttosto che gli interessi di parte.

Il disegno di legge della maggioranza rischia di produrre effetti deleteri in termini di indebolimento dei sindaci e instabilità delle maggioranze consiliari.

Non si comprende quindi questo accanimento sui comuni, attraverso una modifica mai richiesta dall'ANCI e a fronte delle istanze dei sindaci volte invece ad evitare tagli ai finanziamenti comunali e, quindi, ai servizi.

Da ultimo, rappresenta come sia fino ad oggi andato disatteso l'impegno ad una riforma organica del testo unico sugli enti locali.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva come il disegno di legge non risponde ai problemi dei cittadini, ma soltanto agli interessi di una parte politica.

Con questo provvedimento, unitamente al cosiddetto « decreto sicurezza » e ai disegni di legge sulla definizione operativa di antisemitismo si prosegue sulla linea della marginalizzazione dei diritti dei cittadini e della limitazione della libertà di manifestazione.

A tutto questo, si aggiunge come la corsa al riarmo distraiga ingenti risorse che potrebbero più utilmente essere indirizzate verso altre finalità come le zone di montagna e le aree interne.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397 e 1.398.

Successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403 e 1.404 sono posti sostanzialmente in votazione e respinti.

Posti contestualmente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409 e 1.410.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere una dichiarazione di voto unitaria sul complesso degli emendamenti da 1.411 a 1.428, che si differenziano tra loro per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in esame, sottolineando la preoccupazione – comune ai Gruppi di opposizione – di garantire un livello minimo di partecipazione al voto quale garanzia della legittimità delle istituzioni e dell'efficienza dell'azione di Governo.

Il disegno di legge appare invece volto a favorire l'elezione al primo turno di un candidato sindaco, soltanto con il 40 per cento delle preferenze e anche a fronte di una bassa affluenza.

Rappresenta quindi l'irragionevolezza e la stortura di un premio di maggioranza distortivo, che assegna il 60 per cento dei seggi alle liste collegate al candidato sindaco che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti, con conseguenti profili di illegittimità costituzionali che potrebbero essere portati all'attenzione della Corte costituzionale e che sarebbero ancora più aggravati dalla previsione della ripartizione *pro quota* alle liste collegate della preferenza espressa in favore del solo candidato sindaco. Infatti, in quest'ultima fattispecie, potrebbero beneficiare di un premio del 60 per cento dei seggi anche liste premiate da meno del 40 per cento effettivo dei votanti.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole sulle proposte emendative, ribadisce le preoccupazioni per l'abnormità di un premio di maggioranza che potrebbe assegnare alla coalizione vincente un numero di seggi pari alla metà o a più della metà di quelli effettivamente spettanti.

Denuncia quindi la stortura del dibattito politico degli ultimi decenni, incentrato sulla dialettica tra rappresentatività e governabilità e sempre sbilanciato sul secondo di questi due elementi, nell'ottica di non recare disturbo al governo *pro tempore*, con l'effetto di non acquisire benefici per la qualità del sistema democratico e, al contrario, di aumentare l'astensionismo e ledere la rappresentatività delle istituzioni.

Il senatore CATALDI (*M5S*) fa presente l'utilità di comprendere le ragioni per le quali la maggioranza insiste con l'esame del disegno di legge in discussione.

Nel ricordare alcuni episodi legati alla campagna elettorale in corso nelle Marche per le imminenti consultazioni regionali, ricorda come non si possa tutelare la qualità della vita democratica senza le garanzie proprie dello Stato di diritto.

Nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti in discussione, evidenzia come la disaffezione non possa essere contrastata se i cittadini non ottengono dalla classe politica risposta ai loro problemi.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415 e 1.416.

Successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421 e 1.422 sono posti sostanzialmente in votazione e respinti.

Posti contestualmente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427 e 1.428.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere una dichiarazione di voto unitaria sul complesso degli emendamenti da 1.429 a 1.446, che si differenziano tra loro per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in esame e stigmatizza la scelta di abolire il voto disgiunto, con l'effetto di privare l'elettore della possibilità di confermare la preferenza al partito di riferimento, dissociandosi dalla scelta di un candidato sindaco ritenuto inidoneo.

Richiama poi le ricerche condotte dal professor D'Alimonte sull'utilità del turno di ballottaggio, come istituto in grado di valorizzare anche le cosiddette « seconde scelte » degli elettori, senza poi dimenticare come il secondo turno prevenga le polarizzazioni e le fratture sociali.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in esame, ritenendo che il vero obiettivo del disegno di legge della maggioranza consista nel mettere in difficoltà le forze politiche avversarie.

Pertanto, la limitazione del ricorso al ballottaggio mette a rischio la qualità della democrazia, dal momento che una soglia del 40 per cento è palesemente insufficiente a garantire l'elezione di un sindaco rappresentativo della cittadinanza.

Censura quindi un provvedimento che va a limitare l'applicazione di un istituto – quello del turno di ballottaggio – in grado di contemperare le esigenze della rappresentatività con quelle della governabilità.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433 e 1.434.

Successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439 e 1.440 sono posti sostanzialmente in votazione e respinti.

Posti contestualmente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445 e 1.446.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici da 1.447 a 1.452.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, stigmatizzando la decisione di modificare unilateralmente un sistema elettorale che finora ha rappresentato un equilibrio tra le esigenze della rappresentatività e quelle della governabilità.

Al riguardo, sarebbe interessante comprendere dalla maggioranza come il disegno di legge in esame si possa sposare con le ragioni alla base del premierato, tenuto conto che la governabilità non dovrebbe essere fine a sé stessa, bensì funzionale ad una gestione della *cosa pubblica* efficiente e portata avanti nell'interesse generale.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, ritiene che la maggioranza, nel portare avanti il disegno di legge, stia commettendo un errore grave, penalizzando i cittadini e ledendo i principi dello Stato di diritto posti a garanzia dell'assetto democratico.

Purtroppo, questo disegno di legge, insieme ad altri provvedimenti – come l'Atto Senato n. 1457 sulla Corte dei conti, che introduce un tetto alla responsabilità erariale – contribuisce allo scivolamento verso un sistema autoritario.

Peraltro, il Governo si vanta spesso della propria forza ed autorevolezza, ma tale assunto è smentito dalla debolezza più volte dimostrata, a partire dalla flebile reazione – limitata alla richiesta di chiarimenti – in merito all'attacco di questa notte alla *Global Sumud Flotilla*, episodio di gravità inaudita, che richiederebbe una forte reazione di condanna.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451 e 1.452.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **Plenaria**

### **381<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia che – conformemente alle determinazioni assunte per l’Assemblea – il gruppo del Movimento 5 Stelle non parteciperà ai lavori della Commissione, in segno di protesta per il gravissimo episodio dell’attacco alle imbarcazioni della *Global Sumud Flotilla*.

Fa presente come l’attacco ad una nave italiana in acque internazionali debba considerarsi un attacco alla sovranità italiana.

Ritiene che la risposta del Governo italiano sia stata debole e non sia stata rimarcata con la forza dovuta la lesione della sovranità italiana.

Chiede poi alla Presidenza, stante la decisione di lasciare i lavori, di valutare un rinvio dell’esame dell’Atto Senato 1184.

Il PRESIDENTE prende atto con rammarico della comunicazione del senatore Cataldi, ricordando che nella giornata di domani il Ministro della difesa renderà un’informativa alle Camere sull’attacco alla *Global Sumud Flotilla*.

In merito all’esame del disegno di legge 1184, non può accedere alla richiesta, dal momento che la seduta di Commissione è stata convocata principalmente per proseguire la votazione dei relativi emendamenti.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ulteriori pareri della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti accantonati.

In particolare, sulle proposte emendative 4.0.1, 4.0.600 e 30.0.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione.

Sugli emendamenti 10.0.7 (testo 2), 31.600 e relativi subemendamenti, nonché sui subemendamenti all’emendamento 15.0.600, il parere è non ostativo.

L’esame in Commissione bilancio resta sospeso sulla proposta 10.0.603 e sui relativi subemendamenti, oltre che sulle proposte 11.1 (testo 2), 15.0.600 e 25.0.2.

Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti per i quali è possibile procedere alla votazione.

Sull’emendamento 4.0.1, Il relatore DELLA PORTA (Fdi) esprime parere favorevole subordinato ad una riformulazione volta a recepire la

condizione espressa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 4.0.1, stante l'assenza dei proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sul proprio emendamento 4.0.600, purché modificato per accogliere la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Fai poi presente l'opportunità di apportare una correzione di mera forma, inserendo un segno di interpunzione dopo la parola « navigazione ».

Pertanto, riformula l'emendamento 4.0.600 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.600 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.600 (testo 2) è approvato.

Sull'emendamento 10.0.7 (testo 2), il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprimono parere favorevole.

Il senatore Giorgis GIORGIS (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 10.0.7 (testo 2).

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di primo firmatario, fa presente come l'emendamento in discussione sia finalizzato a semplificare le procedure di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli e proiezioni cinematografiche, prevedendo una segnalazione certificata di inizio attività, unitamente alla relazione tecnica sul rispetto delle normative di sicurezza asseverata da un professionista abilitato.

Ricorda come tale misura sia stata sollecitata dagli operatori balneari della costiera emiliano-romagnola, al fine di facilitare l'organizzazione di eventi in favore dei giovani e delle famiglie da parte degli stabilimenti balneari.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.7 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.0.603 e dei relativi subemendamenti, in attesa di acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Analogamente, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.1 (testo 2), nonché degli emendamenti 11.2 e 11.3, che attengono alla stessa materia.

Sempre al fine di acquisire i pareri della 5<sup>a</sup> Commissione, dispone l'accantonamento degli emendamenti 15.0.600 e 25.0.2. Conseguentemente, restano accantonati anche i subemendamenti all'emendamento 15.0.600, sui quali la Commissione bilancio ha però espresso un parere di nulla osta.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) fa presente che è in istruttoria una proposta di modifica dell'emendamento 29.0.3.

Pertanto ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 29.0.3.

Sull'emendamento 30.0.4, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole, purché modificato per accogliere la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta di modifica e riformula l'emendamento 30.0.4 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea come l'emendamento, a dispetto della rubrica che fa riferimento ai fanghi da depurazione, rechi una delega al Governo – corredata da principi e criteri direttivi generici – per rivedere la disciplina in settori che hanno un impatto significativo in termini di tutela dell'ambiente e del territorio, falde acquifere e salute.

Anche in questa seduta, si affrontano i temi più svariati, senza certezza sulle implicazioni pratiche di quanto ci si accinge a votare, mentre sarebbe stato più opportuno affrontare tale emendamento in un'altra sede.

Ribadisce il proprio rammarico per un metodo di lavoro che svilisce il ruolo dei parlamentari.

Il PRESIDENTE – nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis – ribadisce la valutazione di ammissibilità dell'emendamento, anche in considerazione della pluralità di tematiche già contenute nella versione iniziale del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 30.0.4 (testo 2) è approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) chiede poi di accantonare l'emendamento 31.600, per valutare una proposta modificativa. Annuncia invece parere contrario sui subemendamenti 31.600/1 e 31.600/2.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 31.600 e dei relativi subemendamenti.

Dispone poi la ripresa dell'esame dell'emendamento 4.0.1.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta di modifica e riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato), al fine di recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva come l'emendamento in esame, anche nel testo riformulato, sembrerebbe prevedere che alcuni servizi di trasporto pubblico di linea da svolgersi in ambito regionale e locale possano essere esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato, escludendo il regime del contratto di servizio e le procedure di affidamento tramite procedure di gara.

Ritiene necessario chiarire la ricaduta pratica di tale emendamento, anche in considerazione delle peculiarità dei diversi territori e delle differenze tra aree metropolitane e aree rurali.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Giorgis.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) prospetta l'opportunità di un confronto con i firmatari dell'emendamento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno, precisando che restano accantonati, stante l'assenza dei proponenti, gli atti di indirizzo G/1184/1/1, G/1184/3/1, G/1184/4/1 e G/1184/5/1, che saranno esaminati in una prossima seduta.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO formulano parere favorevole sugli ordini del giorno G/1184/2/1 e G/1184/3/1. Esprimono un invito al ritiro dell'ordine del giorno G/1184/6/1.

Gli ordini del giorno G/1184/2/1 e G/1184/3/1 sono quindi accolti.

La senatrice SPINELLI (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/1184/6/1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, nelle sedute del 23 e del 24 settembre, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere precedentemente avanzata.

Il PRESIDENTE avverte che – presso la Commissione di merito – è stato presentato l'emendamento del relatore 9.0.200, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il sud. Il testo dell'emendamento è a disposizione dei senatori per una valutazione preliminare.

Fa quindi presente che il parere potrebbe essere espresso nella seduta di domani, qualora nel frattempo la 2<sup>a</sup> Commissione non abbia concluso l'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184****Art. 4.****4.0.1 (testo 2)**

ROSSO, TERNULLO, OCCHIUTO, PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati)*

1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgersi in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo, l'ente competente verifica l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso. ».

**4.0.600 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 81 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza. ”. ».

---

**Art. 30.**

**30.0.4 (testo 2)**

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, SPELGATTI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 30-bis.**

*(Delega al governo in materia di fanghi di depurazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo;

e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con

il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 24 settembre 2025

### Plenaria

312<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede se la Commissione sia in grado di procedere al seguito dell'esame con votazioni degli emendamenti riferiti al decreto-legge in esame. In caso contrario, infatti, lei e il suo Gruppo intendono richiamare l'attenzione della Commissione tutta e dell'opinione pubblica su quanto accaduto questa notte ad una delle imbarcazioni della *Sumud Flottilla*, sulla quale è imbarcato anche un senatore del Movimento 5 Stelle. Si tratta infatti di una situazione che preoccupa per i profili di violazione del diritto internazionale e dei diritti umani e, soprattutto, in quanto è coinvolto un collega che allo stato si trova in una situazione di grande difficoltà.

Il senatore VERINI (PD-IDP) si associa, a nome del suo Gruppo, alle considerazioni della senatrice Lopreiato.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della delicata situazione rappresentata dalla senatrice Lopreiato, fa presente che i lavori della Commissione possono proseguire secondo il calendario. Pertanto, chiede al relatore e ai rappresentanti del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti accantonati nella giornata di ieri o non ancora esaminati. Fa poi presente che all'emendamento 2.0.200 sono stati presentati due subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore SISLER (*FdI*) e il sottosegretario OSTELLARI chiedono ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.9.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), sottoscrivendo l'emendamento, ed accogliendo l'invito del Governo, lo ritira. Dichiarò altresì di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Forza Italia.

Il relatore SISLER (*FdI*), in ordine all'emendamento 1.13 e agli identici o parzialmente analoghi emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25 esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un testo 2 di cui dà lettura.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello del relatore.

I presentatori degli emendamenti richiamati dal relatore accolgono la proposta di riformulazione, trasformando i rispettivi emendamenti in un testo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.15 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2) sono approvati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene approvato altresì l'emendamento 1.18.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter brevemente mantenere l'accantonamento degli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il temporaneo accantonamento degli emendamenti in questione.

Il RELATORE chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.84.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di ritiro.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 1.84.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui il sottosegretario OSTELLARI dà lettura.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) accetta la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.0.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano quindi i presentatori dell'emendamento 1.0.2 a ritirarlo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 1.0.2.

Si passa quindi all'emendamento 2.0.200 del relatore.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirare il subemendamento 2.0.200/1 mentre esprime parere contrario sul subemendamento 2.0.200/2.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime sui subemendamenti parere conforme a quelli del relatore e parere favorevole sull'emendamento 2.0.200.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 2.0.200/1.

La Commissione, con separate votazioni, respinge il subemendamento 2.0.200/2 e approva l'emendamento 2.0.200.

Con il parere favorevole del sottosegretario OSTELLARI gli emendamenti del relatore 5.200 e 10.200, con separate votazioni sono approvati.

Si passa quindi all'emendamento 11.200 del relatore, e dei rispettivi subemendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.200 a condizione di una riformulazione di cui dà lettura, ed esprime parere contrario sui tre subemendamenti ad esso riferiti.

Il RELATORE dichiara di accogliere in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, la riformulazione dell'emendamento 11.200 ed esprime a sua volta parere contrario sui subemendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti presentati al testo originario dell'emendamento 11.200 sono egualmente riferibili alla riformulazione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 11.200/1, facendo presente che il Comune di Marradi ha subito negli ultimi anni quattro alluvioni e che pertanto la decisione del Governo di non accogliere tale proposta è del tutto incomprensibile e discriminatoria.

Posti separatamente ai voti la Commissione respinge quindi i subemendamenti 11.200/1, 11.200/2 e 11.200/3 e approva l'emendamento 11.200 (testo 2).

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno.

Il relatore SISLER (*FdI*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1625/1/2, G/1625/2/2, G/1625/3/2, G/1625/4/2 e G/1625/5/2, a condizione che siano riformulati in un testo 2 di cui dà lettura.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) accoglie tutte le proposte di riformulazione in un testo 2 degli ordini del giorno G/1625/1/2, G/1625/2/2, G/1625/3/2 e G/1625/4/2 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta).

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara a sua volta di accogliere in un testo 2 la riformulazione dell'ordine del giorno G/1625/5/2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno nel testo riformulato. Fa inoltre presente di poter passare alla espressione dei pareri sugli emendamenti accantonati. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 1.42, 1.43 e 1.44.

Il relatore SISLER (*FdI*) dichiara di concordare con il parere rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 1.42, 1.43 e 1.44.

La Commissione accoglie infine, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41, per le parti non precluse né assorbite dalle precedenti votazioni e dichiara assorbito l'emendamento 1.85.

Il PRESIDENTE informa infine che il relatore ha testé presentato l'emendamento 9.0.200, in distribuzione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, rispetto al quale propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 17 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER LA GIORNATA ODIERNA*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 18 della giornata odierna per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1625.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1625**

**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.13 (testo 2)**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.13**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al secondo periodo sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.14 (testo 2)**

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.14**

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « 1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: « da uno a quattro mesi » con le seguenti: « da quattro a sei mesi ».*

---

**1.15 (testo 2)**

NAVE, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.15**

NAVE, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso « 1. » apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono messi nella disponibilità dei Comuni delle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e sono vincolati all'uso per finalità volte alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti. »;*

2) *al secondo periodo sostituire le parole: « da uno a quattro mesi » con le seguenti: « da quattro a sei mesi ».*

---

**1.16 (testo 2)**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.16**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1 lettera b) numero 1) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al secondo periodo sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.17 (testo 2)**

ZANETTIN, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.17**

ZANETTIN, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « 1 », dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. ».*

---

**1.21 (testo 2)**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.21**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti ».*

---

**1.22 (testo 2)**

NAVE, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.22**

NAVE, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso « 1.1 » aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono messi nella disponibilità dei Comuni delle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e sono vincolati all'uso per finalità volte alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti. ».*

---

**1.23 (testo 2)**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.23**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1 lettera b) numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. ».*

---

**1.24 (testo 2)**

ZANETTIN, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.24**

ZANETTIN, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 1.1 », dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. ».*

---

**1.25 (testo 2)**

IRTO, BASSO, BAZOLI, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: « uno » con la seguente: « quattro » e la parola: « quattro » con la seguente: « sei ».*

---

**1.25**

IRTO, BASSO, BAZOLI, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 1.1 », dopo il primo periodo inserire il seguente: « In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti. ».*

---

**1.0.1 (testo 2)**

STEFANI, POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 11:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito in fine il seguente: "Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori

possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente”;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “ovvero presso altri luoghi,” sono inserite le seguenti: “in entrambi i casi”.

b) All'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

1-*ter*. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà.” ».

### 1.0.1

STEFANI, POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 11:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito in fine il seguente: “Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente”;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “ovvero presso altri luoghi,” sono inserite le seguenti: “in entrambi i casi”.

b) All'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove

avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

1-*ter*. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà.

1-*quater*. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ».

---

## Art. 2.

### 2.0.200/1

ZANETTIN

*All'emendamento 2.0.200, al capoverso « Art. 2-bis », al comma 1, dopo le parole: « con sentenza », inserire le seguenti: « di merito ».*

### 2.0.200/2

LOPREIATO

*All'emendamento 2.0.200, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sopprimere le parole: « , per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni »;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-*bis*. Se viene inflitta la reclusione per uno dei delitti di cui al primo comma per un tempo non superiore a tre anni la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni ».

---

**Art. 9.****9.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato “Dipartimento per il sud”, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2025.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il sud. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il sud, di cui al comma 1, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, presso il Dipartimento per il sud sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Dipartimento per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di

missione ZES, che sono state individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dal 2026. Il Dipartimento per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza del dipartimento. Per le finalità di cui al precedente periodo, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dalla Presidenza del Consiglio alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta

l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2 cessano alla data di soppressione della predetta Struttura di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.

7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, al Dipartimento per il sud si applica la previsione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Conseguentemente, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Dipartimento potrà assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per il Sud può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – INVITALIA S.p.a. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.444.310 a decorrere dal 2026.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.

10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a 782.291 per l'anno 2025 e 7.838.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 9;

b) quanto a euro 7.838.051 a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 11.

### 11.200 (testo 2)

IL RELATORE

*All'articolo 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in

relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, e agli articoli 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della Regione Abruzzo.

1-*ter*. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento euro delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis*;

1-*quater*. I contributi di cui al comma 1-*ter* possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

1-*quinquies*. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-*quater*, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al

comma 1-*quater*, lettera *b*) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*.

1-*sexies*. I contributi di cui al comma 1-*quater* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 1-*ter* e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.

1-*septies*. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 è incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede:

*a*) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per la quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

*b*) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

---

## 11.200

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-*bis*. Alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e

giugno 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, e agli articoli 3 e seguenti della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissato in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della Regione Abruzzo.

1-*ter*. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turisti-

che, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis*;

1-*quater*. I contributi di cui al comma 1-*ter* possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

1-*quinquies*. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-*quater*, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-*quater*, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio di-

sponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*.

1-*sexies*. I contributi di cui al comma 1-*quater* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 1-*ter* e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.

1-*septies* Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui al comma 1-*bis* e delle esigenze connesse alla stessa è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per la quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

b) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. ».

---

**G/1625/1/2 (testo 2)**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni ur-

genti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

considerato che:

dall'ultima Relazione del Commissario emerge che siano stati censiti 81 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di messa in sicurezza o bonifica per una spesa presunta di euro 2.527.125.000 fino al 2035;

il numero totale dei siti che vede il soggetto pubblico (perché proprietario o in sostituzione di un privato inadempiente) è pari a 134. Per mettere in atto azioni che riguardino un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che riguarda i lavori e interventi su n. 14 siti in parte finanziati, la bonifica o messa in sicurezza di 91 ettari di terreni agricoli interdetti, caratterizzazione ambientale e lavori sulle Aree Vaste Lo Uttaro, Giugliano e Regi Lagni, la caratterizzazione e lavori di 5 siti nell'ex SIN di Pianura e in 14 Siti Orfani individuati da Decreto Ministeriale, nonché interventi mirati nel territorio del Comune di Caivano e nel territorio di Castel Volturno (aree Laghetti). Il fabbisogno finanziario valutato è pari a 342.798.878 euro,

tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere lo stanziamento nei prossimi provvedimenti utili, delle risorse necessarie per bonificare tutti i siti di competenza pubblica.

---

### **G/1625/1/2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

premessi che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle

problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati – di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta – che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotonde, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il « diritto alla vita » di chi vive nella « Terra dei fuochi », tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un « imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile », secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito « una risposta sistematica, coordinata e globale », comportando « progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria ». Lo Stato « non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi » ma non solo: « data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli »;

entro due anni lo Stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese;

considerato che:

dall'ultima Relazione del Commissario emerge che siano stati censiti 81 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di

messa in sicurezza o bonifica per una spesa presunta di euro 2.527.125.000 fino al 2035;

il numero totale dei siti che vede il soggetto pubblico (perché proprietario o in sostituzione di un privato inadempiente) è pari a 134. Per mettere in atto azioni che riguardino un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che riguarda i lavori e interventi su n. 14 siti in parte finanziati, la bonifica o messa in sicurezza di 91 ettari di terreni agricoli interdetti, caratterizzazione ambientale e lavori sulle Aree Vaste Lo Uttaro, Giugliano e Regi Lagni, la caratterizzazione e lavori di 5 siti nell'ex SIN di Pianura e in 14 Siti Orfani individuati da Decreto Ministeriale, nonché interventi mirati nel territorio del Comune di Caivano e nel territorio di Castel Volturno (aree Laghetti). Il fabbisogno finanziario valutato è pari a 342.798.878 euro,

tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Governo a prendere lo stanziamento nei prossimi provvedimenti utili, delle risorse necessarie per bonificare tutti i siti di competenza pubblica.

---

**G/1625/2/2 (testo 2)**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

considerato che:

dall'ultima Relazione del Commissario emerge un contesto di gravità ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell'area contaminata che interessa in particolare i comuni di Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli, Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticità). In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali iniziati negli anni '70 e continuati negli anni '80 e '90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di ri-

fiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e cittadini riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilità per i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini;

sono circa 90 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari è necessario svolgere e continuare le verifiche per le classi di rischio più elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di risorse necessarie pari a euro 76.741.800. Per mettere in atto azioni che traggano un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che riguarda la caratterizzazione di 91 ettari di terreni agricoli interdetti e la progettazione degli eventuali interventi, nonché l'esecuzione del Piano di Indagine per n. 549 ettari per la classificazione ai fini agricoli aree prioritarie. Il fabbisogno finanziario valutato nel triennio è pari a 13.389.500 euro,

si impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere lo stanziamento nel prossimo provvedimento utile, delle risorse necessarie per bonificare tutti i terreni agricoli.

---

### **G/1625/2/2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

premessi che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati – di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta – che coinvolge

oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il « diritto alla vita » di chi vive nella « Terra dei fuochi », tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un « imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile », secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito « una risposta sistematica, coordinata e globale », comportando « progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria ». Lo Stato « non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi » ma non solo: « data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli »;

entro due anni lo Stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

Considerato che:

dall'ultima Relazione del Commissario emerge un contesto di gravità ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell'area contaminata che interessa in particolare i comuni di Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli, Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticità). In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali

iniziati negli anni '70 e continuati negli anni '80 e '90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di rifiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e cittadini riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilità per i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini;

sono circa 90 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari è necessario svolgere e continuare le verifiche per le classi di rischio più elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di risorse necessarie pari a euro 76.741.800. Per mettere in atto azioni che traggano un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che riguarda la caratterizzazione di 91 ettari di terreni agricoli interdetti e la progettazione degli eventuali interventi, nonché l'esecuzione del Piano di Indagine per n. 549 ettari per la classificazione ai fini agricoli aree prioritarie. Il fabbisogno finanziario valutato nel triennio è pari a 13.389.500 euro,

si impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento nel prossimo provvedimento utile, delle risorse necessarie per bonificare tutti i terreni agricoli.

---

### **G/1625/3/2 (testo 2)**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

considerato che:

la III Relazione del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche e dei siti contaminati presenti sul territorio nazionale datata luglio 2025 sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 del decreto-legge n. 25 del 14 marzo

2025 rileva che le risorse necessarie per il 2025 per poter dar corso agli interventi programmati, ammontano a 30 milioni di euro;

in particolare, a pagina 26 si legge quanto segue: « Sul piano della definizione delle priorità, dell'individuazione delle risorse economiche e della programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorità di riferimento il seguente prospetto: intervento "Risorse disponibili da finanziare", rimozione 33.000 tonnellate di rifiuti presenti su strada e aree pubbliche abbandonati in superficie, 30.000.000 »;

l'urgenza di questi interventi risponde a due esigenze prioritarie: evitare quanto possibile l'incendio dei rifiuti abbandonati, con il conseguente fenomeno di inquinamento dell'aria e di esposizione delle persone ai veleni emessi dai roghi; la ricostruzione tra le popolazioni locali dell'indispensabile clima di fiducia nei confronti delle istituzioni, purtroppo compromesso da lunghi anni di sottovalutazione dei problemi e di inerzia;

quanto stanziato dall'articolo 9 del presente disegno di legge in conversione è quindi del tutto insufficiente a completare questo importante intervento,

si impegna il Governo

a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di stanziare ulteriori risorse per coprire le spese necessarie per realizzare compiutamente le bonifiche.

---

### **G/1625/3/2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

premesso che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025

appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati – di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta – che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il « diritto alla vita » di chi vive nella « Terra dei fuochi », tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un « imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile », secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito « una risposta sistematica, coordinata e globale », comportando « progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria ». Lo Stato « non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi » ma non solo: « data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli »;

entro due anni lo Stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

Considerato che:

la III Relazione del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle di-

scariche e dei siti contaminati presenti sul territorio nazionale datata luglio 2025 sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 rileva che le risorse necessarie per il 2025 per poter dar corso agli interventi programmati, ammontano a 30 milioni di euro;

in particolare, a pagina 26 si legge quanto segue: « Sul piano della definizione delle priorità, dell'individuazione delle risorse economiche e della programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorità di riferimento il seguente prospetto: intervento "Risorse disponibili da finanziare", rimozione 33.000 tonnellate di rifiuti presenti su strada e aree pubbliche abbandonati in superficie, 30.000.000 »;

l'urgenza di questi interventi risponde a due esigenze prioritarie: evitare quanto possibile l'incendio dei rifiuti abbandonati, con il conseguente fenomeno di inquinamento dell'aria e di esposizione delle persone ai veleni emessi dai roghi; la ricostruzione tra le popolazioni locali dell'indispensabile clima di fiducia nei confronti delle istituzioni, purtroppo compromesso da lunghi anni di sottovalutazione dei problemi e di inerzia;

quanto stanziato dall'articolo 9 del presente disegno di legge in conversione è quindi del tutto insufficiente a completare questo importante intervento,

si impegna il Governo:

a stanziare nel prossimo provvedimento utile le risorse necessarie ad integrare quelle già previste, stabilendole almeno in ulteriori 15 milioni per il 2025 sino a raggiungere i 30 milioni di euro indicati dal Commissario;

a valutare di prevedere investimenti a lungo termine quanto meno triennali, finalizzati a coprire le spese necessarie per realizzare compiutamente tutte le bonifiche, non più procrastinabili.

---

### **G/1625/4/2 (testo 2)**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bo-

nifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

considerato che:

l'inquinamento da diossina dei terreni può essere molto pericoloso perché in grado di introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, che possono raggiungere anche l'essere umano;

è assolutamente necessario predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari utili per preservare la salute degli animali e conseguentemente anche quella umana,

impegna il Governo:

a continuare con gli interventi necessari per ottemperare celermente alle prescrizioni e raccomandazioni della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo avviando con urgenza gli interventi di bonifica individuati dalla gestione commissariale;

a valutare l'opportunità di predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti necessari.

---

### **G/1625/4/2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

premesso che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati – di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta – che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotonde, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il « diritto alla vita » di chi vive nella « Terra dei fuochi », tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un « imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile », secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito « una risposta sistematica, coordinata e globale », comportando « progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria ». Lo Stato « non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi » ma non solo: « data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli »;

entro due anni lo Stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese;

considerato che:

l'inquinamento da diossina dei terreni può essere molto pericoloso perché in grado di introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, che possono raggiungere anche l'essere umano;

è assolutamente necessario predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi

e adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari utili per preservare la salute degli animali e conseguentemente anche quella umana,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del provvedimento in esame, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare celermente alle prescrizioni e raccomandazioni della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo avviando con urgenza gli interventi di bonifica individuati dalla gestione commissariale;

a predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti necessari.

---

### **G/1625/5/2 (testo 2)**

POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1625, recante « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »,

premesso che:

il disegno di legge 1625 recante « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi », all'articolo 1 prevede modifiche al Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, prevede all'articolo 256 norme in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e prevede che chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi,

impegna il Governo

a intervenire per prevedere che alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 1, lettera *d*) numero 5) capoverso « 3-*ter* » del disegno di legge in esame, consegua la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato; la confisca non trovi applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia efficacemente provveduto all'integrale smaltimento dei rifiuti e, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi o alla bonifica del sito inquinato.

---

**G/1625/5/2 [già em. 1.55 (testo 2)]**

POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1625, recante « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »,

premessi che:

il disegno di legge 1625 recante « Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi », all'articolo 1 prevede modifiche al Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, prevede all'articolo 256 norme in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e prevede che chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 1, lettera *d*) numero 5) capoverso « 3-*ter* » del disegno di legge in esame, consegua la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ri-

pristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'articolo 452-*decies* c.p. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'articolo 452-*decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 1, lettera *d*) numero 5) capoverso « 3-*ter* » del disegno di legge in esame, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria****147<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Ettore Antonio LICHERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il senatore BARCAIUOLO (*Fdi*), relatore, dà lettura di un conferente schema di parere favorevole sul documento in esame.

Il presidente Ettore Antonio LICHERI, non rilevando richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice MIELI (*Fdi*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Ac-

cordo sottoscritto nel febbraio 2020 dall'Italia e dal Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, ricordando innanzitutto che un disegno di legge di ratifica di contenuto pressoché identico (l'Atto Senato n. 2044) era già stato esaminato nell'aprile 2022 dall'allora Commissione affari esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della XVIII legislatura.

Il Regno del Bahrein, abitato da circa 1,5 milioni di abitanti, è uno Stato insulare del Golfo Persico, costituito da un'isola principale in cui si trova la capitale Manama e da altre minori, situate a poca distanza dalle coste dell'Arabia Saudita e del Qatar. Indipendente dal 1971, membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dal 1995 dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il Bahrein dal 2002 è una monarchia costituzionale. Dal punto di vista politico, il Regno, che ha strettissimi legami con l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, mantiene un atteggiamento tradizionalmente filo-occidentale sin dalla sua indipendenza, e ha strutturato solidi rapporti soprattutto con gli Stati Uniti e con il Regno Unito, ospitando sul suo territorio le sedi della Quinta Flotta americana e della *Combined Maritime Forces* (CMF), la forza marittima multinazionale a guida statunitense e composta al momento da 47 Paesi – fra cui l'Italia – preposta al miglioramento della sicurezza marittima nelle acque del Mar Rosso, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. L'economia del Bahrein è in larga parte correlata allo sfruttamento dei vasti giacimenti di idrocarburi presenti nell'area, anche se le autorità locali hanno da tempo avviato un programma di diversificazione che ha portato alla creazione di un'industria nazionale nel campo della produzione di alluminio, dei prodotti petrolchimici e della raffinazione del petrolio, nonché alla nascita di una fiorente economia di servizi. L'interscambio commerciale con l'Italia – che rappresenta il dodicesimo fornitore in termini assoluti del Bahrein – pur se in lieve contrazione negli ultimi anni, ha fatto registrare, tranne che nel 2018, un saldo positivo a favore del nostro Paese.

L'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione fra l'Italia e il Bahrein, oggetto del presente provvedimento di ratifica, composto di 6 articoli, si propone di fornire, nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi, una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione.

L'intesa bilaterale esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1).

La cooperazione nel settore dell'istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).

La cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono inoltre previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).

A sua volta, la cooperazione nel settore dell'informazione è finalizzata allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, nonché a facilitare reciproche visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei *media*, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).

L'Accordo dispone altresì che l'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).

Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 231.620 euro a decorrere dal 2026, cui devono aggiungersi, ogni tre anni e a decorrere dall'anno 2028, ulteriori 10.720 euro per spese di missione.

Il provvedimento, conclude la relatrice, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice LA MARCA (*PD-IDP*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la rati-

fica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica sottoscritto dall'Italia e dal Camerun nel marzo 2016, ricordando innanzitutto che un disegno di legge di ratifica di contenuto pressoché identico (l'Atto Senato n. 1386) era già stato esaminato nel luglio 2022 dall'allora Commissione affari esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di approvazione a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura.

La relatrice ricorda altresì che il Camerun è un Paese dell'Africa equatoriale affacciato sul Golfo di Guinea e stretto fra Nigeria, Ciad, Repubblica Centrafricana, Congo, Gabon e Guinea equatoriale, con una superficie territoriale poco più grande della Svezia ed abitato da oltre 30 milioni di persone. Da un punto di vista istituzionale, il Camerun è una Repubblica presidenziale, avente un quadro politico di grande stabilità, anche in ragione del ruolo predominante esercitato dal Presidente della Repubblica, il novantaduenne Paul Biya, e dal Partito di Governo da lui guidato, il Raggruppamento Democratico del Popolo Camerunese, al potere ininterrottamente dal 1982. Ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, il Camerun è impegnato nel trasferimento di conoscenze necessarie per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. I rapporti del Paese africano con l'Italia sono molto positivi ed improntati ad uno spirito di mutua collaborazione, rafforzati peraltro dalla visita che il Presidente della Repubblica Mattarella ha svolto a Yaoundé nel marzo 2016, seguita da quella del suo omologo camerunese in Italia nell'anno successivo. Come rimarcato dalla relazione illustrativa del provvedimento, fra i due Paesi si registra anche una crescente intensità nelle relazioni in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica e insegnamento della lingua italiana, come dimostrano i dati relativi al numero di studenti camerunensi iscritti presso gli atenei italiani, nonché in ordine all'interesse dimostrato nei confronti della lingua italiana da parte del sistema educativo camerunese.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica fra l'Italia e il Camerun, composto da 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e gli investimenti in capitale umano e nella conoscenza tecnico-scientifica.

Nello specifico l'intesa bilaterale definisce, come propri settori d'intervento, quelli relativi allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, con la finalità di contribuire ad una migliore conoscenza fra i rispettivi popoli e le loro culture (articolo 1).

Il testo esplicita l'impegno delle Parti a valutare la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte, ad avviare discussioni per la definizione delle equipollenze tra i rispettivi titoli di studio, ad erogare borse di studio, a garantire agli specialisti e ai ricercatori l'accesso a biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca e a favorire la collabora-

zione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico (articoli 2-6).

Ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, la collaborazione sportiva, e gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico (articoli 7-12).

Ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali (articolo 13). Gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti (articolo 14) e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articoli 16-17).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Ai sensi dell'articolo 3, l'onere complessivamente discendente dall'intesa bilaterale è pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si aggiungono le spese relative al funzionamento della Commissione mista italo-camerunense, valutate in 10.560 euro ogni tre anni, a decorrere dall'anno 2028. La relatrice segnala altresì che l'articolo 4 del provvedimento di ratifica reca una clausola di invarianza finanziaria che dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal già richiamato articolo 3.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1647) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015,** approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ossia il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Ricorda innanzitutto che l'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, adottato

nel 1958 e modificato nel 1967 con l'Atto di Stoccolma, è lo strumento internazionale per la protezione delle denominazioni d'origine, consentendo la loro registrazione internazionale tramite un unico procedimento e offrendo in questo modo una protezione più efficace in tutti i Paesi aderenti. L'Accordo è amministrato dall'Ufficio internazionale della Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (*World Intellectual Property Organization* – WIPO), che attualmente detiene e gestisce il registro internazionale delle denominazioni di origine. Gli Stati che ne sono parti formano un'Unione particolare, nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883, finalizzata a realizzare un sistema che consenta alle denominazioni di origine protette di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelate da qualsiasi usurpazione o imitazione in tutti gli altri Paesi facenti parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi. Ad oggi i Paesi contraenti l'Accordo di Lisbona sono trenta, fra cui gli europei Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ungheria. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di ratifica precisa che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste a norma di legge, sia per iniziativa dello stesso Ministero.

Pur riprendendone le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale, l'Atto di Ginevra, fatto nel maggio 2015, apporta all'Accordo di Lisbona un certo numero di precisazioni e integrazioni concernenti l'ambito di applicazione della protezione, la portata sostanziale della protezione e la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema per rendere il sistema internazionale più inclusivo. Più in dettaglio, la ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra. Scopo principale dell'Atto di Ginevra è infatti quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona, nonché l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative.

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, che si compone di quarantatré articoli e che insieme all'Accordo di Lisbona forma quello che

viene comunemente chiamato « Sistema di Lisbona », è oggi in vigore per 20 Parti contraenti: la Francia e il Perù sono firmatari; hanno invece depositato l'accessione Stati come l'Albania, la Repubblica ceca, la Svizzera, l'Ungheria e l'Unione europea.

Il capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali, prevedendo, fra l'altro, che ogni Parte contraente designi l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO, che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Il capitolo II (articoli 5-8) disciplina la domanda e la registrazione internazionale, definendo le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato.

Il capitolo III (articoli 9-14) stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 – di particolare importanza per l'Italia –, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. A garanzia di tale protezione, ogni Parte contraente deve assicurare la possibilità di un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.

Il capitolo IV (articoli 15-20) disciplina i casi di rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale, mentre il capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.

Il capitolo VI (articoli 26-27) l'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare, anche se talune disposizioni (segnatamente, quelle relative agli articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificate anche dalla stessa Assemblea.

Da ultimo, il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali, stabilendo che possano divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. L'articolo 3 designa quali autorità nazionali competenti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimen-

tari, del vino e delle bevande spiritose, nonché per tutti gli altri prodotti, rispettivamente il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Ai sensi dell'articolo 4, l'onere complessivo discendente dalla ratifica in esame è valutato in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2025, relativo all'acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS (*Auxiliary General Survey*) per un totale di numero 2 unità *Joint Maritime Multi Mission System* ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 297)**

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), in sostituzione della relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 26 ottobre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 5/2025, si pone l'obiettivo di mantenere e adeguare le capacità di sistema multi-missione marittimo congiunto (*Joint Maritime Multi Mission System – J3MS*) della nostra Difesa, ad oggi assicurate da Nave Elettra, operativa dal 2004, mediante la realizzazione di due nuovi assetti navali, comprensivi di strumentazione dedicata e relativo supporto tecnico-logistico integrato decennale.

Più in dettaglio, nell'ambito delle esigenze del comparto informativo della Difesa e nel quadro del supporto alle attività della Marina militare, la nuova classe di unità di tipo AGS dovrà assicurare idonee capacità di raccolta informazione nei vari domini, nonché sostegno alla politica estera e agli interessi nazionali. Dovrà altresì avere una capacità di mappatura dei fondali per la sorveglianza e la protezione di infrastrutture strategiche nazionali, come cavi sottomarini, oleodotti e gasdotti, oltre ad offrire un contributo alla consapevolezza situazionale in area di operazioni e negli scenari strategici, a garantire la presenza e la sorveglianza negli spazi marittimi di prevalente interesse nazionale ed infine dovrà essere in grado di ricevere e gestire un elicottero di tipo NH-90, un bimotore multi-missione, sviluppato nell'ambito di una *joint venture* indu-

striaie che coinvolge, fra gli altri soggetti, anche la Divisione Elicotteri di Leonardo.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come l'intero programma, dallo sviluppo alla fornitura delle piattaforme navali, fino all'integrazione dei sistemi C3/d'arma, sia interamente realizzabile dal settore industriale della cantieristica nazionale, capace peraltro di coinvolgere anche diverse e ulteriori realtà produttive.

L'onere complessivo del programma è stimato in 1.600 milioni di euro, quello relativo alla prima fase, oggetto della presente scheda, è stimato in 770 milioni di euro, finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 830 milioni di euro, sarà realizzato, nel rispetto della logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati allo scopo. L'avvio del programma, che è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, è ipotizzato per il 2025, mentre il suo completamento è previsto entro il 2045.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

L'oratore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 non si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS, ma solo, nel paragrafo dedicato alle ulteriori esigenze prioritarie da finanziare (pagina 23, Tomo II), al programma per l'acquisizione della capacità di unità navali equipaggiate con speciale sensoristica (J3MS) allo scopo di dotare lo Strumento militare di una piattaforma che garantisca la scoperta in profondità della minaccia. Un ulteriore riferimento è contenuto, nell'ambito dei programmi già operanti (pagina 35, Tomo II), in relazione al programma denominato « J3MS – Studi » mirante all'effettuazione degli studi propedeutici alla realizzazione di un sistema multi-missione multi-sensore, basato su piattaforma navale, equipaggiato con moderni sensori per la raccolta informativa strategica e la superiorità elettronica, idoneo ad integrarsi in un'architettura *Joint* di C4I per la condivisione *real time* delle informazioni, in grado di operare sia in contesto autonomo che di complessa struttura interforze. Si tratta di uno studio preliminare, finanziato nel 2024 con 2,90 milioni di euro, propedeutico all'avvio del programma in esame.

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede al Rappresentante del Governo se esistono dei motivi che hanno spinto ad una accelerazione del programma in oggetto.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO replica facendo notare che la suddetta accelerazione è stata indotta essenzialmente dal mutato quadro internazionale. Precisa altresì che, tuttavia, l'intero programma è già contenuto e previsto nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-27.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2025, denominato « Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo » costituito dal « segmento volo » *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del « segmento di terra » denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (n. 298)**

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare un parere, entro il prossimo 26 ottobre, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 5/2025, che rappresenta la prosecuzione dei programmi SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024, già approvati ed avviati negli anni scorsi, e che discende dalla consapevolezza che l'attuale quadro geopolitico internazionale espone l'Italia e gli altri Paesi dell'Alleanza Atlantica a scenari caratterizzati da crescente complessità e instabilità, è finalizzato a garantire continuità operativa e capacità di proiezione in contesti multinazionali, contribuendo a rafforzare la prontezza e la credibilità del Paese in ambito NATO ed europeo. Nello specifico, il programma è volto all'ottimizzazione del processo addestrativo e al rinnovamento della componente elicotteristica leggera delle Forze Armate attraverso la progressiva sostituzione delle attuali flotte ormai datate con un unico modello di nuova generazione, più moderno ed efficiente. In particolare, il programma prevede la sostituzione delle 6 flotte *legacy* con un'unica piattaforma allo scopo di ridurre i costi logistici e di gestione pur offrendo una maggiore affidabilità operativa, una più elevata prontezza d'impiego ed una migliore funzione formativa della Nuova Scuola Elicotteri Viterbo, dotata di un sistema addestrativo che preveda un elicottero da collocare tra il training e le macchine avanzate dei reparti operativi. Il « segmento operativo » si fonda su un sistema integrato di formazione (ITS) che com-

prende il « segmento volo », costituito dal nuovo *Light Utility Helicopter* LUH, ed il « segmento di terra », rappresentato dal Sistema di addestramento a terra (*Ground Based Training System* – GBTS). Si ricorda come il GBTS sia il sistema di istruzione teorica a terra basato su corsi interattivi digitalizzati (*Academic Training System*), simulatori di ultima generazione (*Full Flight Simulator* e *Flight Training Device*), stazioni di pianificazione, *briefing* e *debriefing*, nonché sistemi ICT che dovranno garantire l'interoperabilità con l'industria. L'iniziativa risponde alla necessità di adeguare la formazione dei piloti ai nuovi standard tecnologici e normativi previsti per il conseguimento dei brevetti di volo, assicurando un addestramento più efficiente, sicuro e sostenibile. Il LUH si propone di sostituire le flotte elicotteristiche leggere ormai obsolete con una piattaforma unica ed innovativa, in linea con le attuali esigenze operative e di supporto delle Forze Armate, razionalizzare la componente elicotteristica leggera, ridurre i costi complessivi di gestione e accrescere l'efficienza e la prontezza dello Strumento militare nazionale.

I sistemi per la formazione GBTS e l'Elicottero Multiruolo per la Difesa LUH sono stati sviluppati dall'azienda italiana Leonardo, la quale collabora attivamente con *partner* italiani operanti nei settori dell'industria meccanica, elettronica, digitale ed informatica.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda illustrativa che accompagna il provvedimento rinvia a quanto evidenziato in relazione ai programmi SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informativo e telematico, con importanti prospettive di ritorno in termini di ricerca e sviluppo ed occupazionali. Le aree geografiche direttamente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia e il Lazio, anche se l'elenco degli stabilimenti potenzialmente coinvolti dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale.

L'onere del programma in questione, che è stimato in 271 milioni di euro, si inserisce nella più ampia impresa già avviata con i D.I. SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024, con un totale stimato di complessivi 670 milioni di euro, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e con un cronoprogramma dei pagamenti di presumibile avvio nel 2026 e conclusione stimata nel 2039. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 276 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore, da ultimo, fa notare come nel documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espresso riferimento al programma in esame fra quelli già operanti, sottolineando come esso continui a garantire la funzione formativa e addestrativa della Nuova Scuola Elicotteri di Viterbo, sia pure con un profilo di investimenti non immediatamente sovrapponibile (pagina 40, tomo II).

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULLA MISSIONE IN CORSO DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA*

Il senatore MARTON (*M5S*) denuncia le gravi aggressioni intervenute, nel corso dell'ultima notte, ai danni di alcune imbarcazioni della *Global Sumud Flotilla* che, come noto, sta svolgendo una missione umanitaria di aiuto alimentare per le popolazioni civili di Gaza. Aggiunge che in una di tali imbarcazioni è presente il senatore Marco Croatti, dal quale ha ricevuto una diretta testimonianza delle incursioni, subite, peraltro, in acque internazionali.

Risulta, pertanto, prioritario, a suo modo di vedere, che il Governo italiano si attivi celermente e con decisione affinché tali episodi vengano duramente stigmatizzati e venga garantita l'incolumità dei partecipanti alla missione.

Il senatore SPERANZON (*FdI*) replica al collega sottolineando come appaia inopportuno esprimere condanne o prese di posizioni pregiudiziali prima ancora che vengano esperite accurate e imparziali indagini sulla dinamica degli eventi intercorsi.

Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche della suddetta missione, a suo avviso assai discutibili nelle sue finalità dichiarate ed improntate piuttosto a velleità politiche e propagandistiche, si mostra certo che il Governo italiano agirà come parte diligente affinché vengano appurate le varie modalità dell'accaduto.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ricorda preliminarmente che sono in corso le indagini per verificare come effettivamente si siano svolti i fatti. Rammenta altresì che il Governo italiano, attraverso il Ministro Tajani, ha già inviato un messaggio chiaro e univoco al Governo di Israele esortandolo a salvaguardare, secondo le regole del diritto internazionale, l'incolumità dei partecipanti, non solo italiani, a tale iniziativa.

Per ultimo, si sofferma sulle plurime attività che l'Italia ha messo in campo a favore dei civili palestinesi residenti a Gaza, organizzando,

come noto, anche l'assistenza medica in Italia di numerosi bambini malati e, infine, richiama l'attenzione sulle recenti affermazioni del Primo Ministro in merito al possibile riconoscimento della Palestina.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DOC. LXXXVI, N. 3**

La Commissione Affari esteri e difesa, esaminato il Documento in titolo,

valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'esecutivo italiano in relazione alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea, al coordinamento nazionale delle politiche europee e allo sviluppo del processo di integrazione europea;

esaminati nell'ambito delle politiche strategiche, fra gli altri, i dossier relativi al patto per l'industria pulita, alla *cybersecurity* e all'Intelligenza Artificiale, anche per le ricadute possibili nel comparto della Difesa;

apprezzato, nell'ambito della parte seconda, espressamente dedicata alla dimensione esterna dell'Unione europea, la sottolineatura circa l'impegno dell'Italia a voler continuare ad assicurare rilievo all'importanza strategica delle relazioni con gli Stati del Vicinato meridionale e alle politiche di allargamento dell'Unione europea, nonché a ribadire l'importanza della cooperazione regionale con i Balcani occidentali nel quadro nel percorso di integrazione europea e del rafforzamento delle relazioni con l'Africa;

rilevato che il Libro bianco sul Futuro della Difesa europea, che pure recepisce molte delle indicazioni fornite dall'Italia, necessita in ogni caso di aggiustamenti in relazione ai temi del riarmo, dell'attenzione prevalente sul versante orientale dell'Unione europea e della limitata complementarità con l'azione della NATO;

apprezzato il riferimento alla conferma dell'impegno dell'esecutivo italiano in materia di migrazioni, con l'attenzione a prevenire e contenere le partenze irregolari, a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea, a combattere i trafficanti di esseri umani, a migliorare il sistema dei rimpatri e ad ampliare i canali di migrazione legale, nel quadro del Patto per la migrazione e l'asilo;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**

**288<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (n. 292)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che introduce disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo del 13 dicembre 2024, n. 192, recante « revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) », adottato in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

Propone, in particolare, di rilevare che le modifiche proposte dall'articolo 6 sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea nel presupposto che la formulazione « *nel rispetto dei principi del TFUE* » assicuri la conformità delle misure fiscali con i principi fondamentali dell'Unione europea, come la libera concorrenza, la non discriminazione e il controllo sugli aiuti di Stato.

Riguardo alla modifica di cui al comma 2 dell'articolo 6, che sostituisce la parola « *incentivi fiscali* » con « *misure fiscali* », propone di ricordare che qualsiasi misura fiscale che favorisca selettivamente determi-

nate categorie di operatori deve comunque rispettare le regole europee sugli aiuti di Stato.

Infine, riguardo alle modifiche proposte dall'articolo 7, le ritiene compatibili con il diritto dell'Unione europea, purché siano interpretate e applicate in conformità con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, come la libera circolazione dei capitali, la non discriminazione, la trasparenza fiscale e la lotta contro l'elusione fiscale.

Propone, pertanto, di esprimere osservazioni non ostative sullo schema di decreto legislativo in esame.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (COM(2025) 123 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, riepiloga i principali elementi della valutazione sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, introduce modifiche ai regolamenti relativi alla politica di coesione dell'Unione europea, al fine di contribuire ad affrontare alcune sfide strategiche e urgenti dell'Europa. In particolare, nell'ambito del riesame della politica di coesione dell'Unione europea, si prevedono modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), e al regolamento (UE) 2021/1056 relativo al Fondo per una transizione giusta (JTF).

Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 in cui, come già evidenziato, la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'esercizio del riesame intermedio è inteso come una opportunità per integrare le nuove priorità dell'Unione all'interno dei programmi di coesione 2021-2027 e favorire in tal modo un'accelerazione degli investimenti, preservando al contempo gli obiettivi generali e i principi fondamentali della politica di coesione.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento, il Relatore conferma il suo orientamento favorevole.

Il Relatore ricorda, inoltre, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è già scaduto.

Quanto all'*iter* presso le Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. A sua volta, il 18 settembre 2025 il Consiglio ha adottato il medesimo testo approvato dal Parlamento, che è stato quindi pubblicato il giorno seguente come regolamento (UE) 2025/1914.

La Commissione prende atto.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025) 828 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come illustrato in precedenza, impone, dal 1° gennaio 2026, il divieto di importazione nel mercato dell'Unione di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) di origine russa o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.

L'entrata in vigore di tale divieto è posticipata al 17 giugno 2026 per i contratti a breve termine stipulati prima del 17 giugno 2025. Inoltre, il divieto è posticipato al 1° gennaio 2028 per i contratti a lungo termine conclusi prima del 17 giugno 2025 e per le forniture a Paesi senza sbocco sul mare.

Come già evidenziato in precedenza, la politica commerciale è competenza esclusiva dell'Unione europea e pertanto il predetto divieto di importazione costituisce una misura che non è sottoposta all'applicazione del principio di sussidiarietà.

La proposta però reca anche altre disposizioni, che sono necessarie per l'efficace attuazione del divieto di importazione, riguardanti: la presentazione di informazioni da parte degli importatori e lo scambio di tali informazioni tra le autorità nazionali competenti e la Commissione; l'elaborazione da parte degli Stati membri dei piani di diversificazione che consentano l'eliminazione delle importazioni di gas naturale russo e di petrolio russo entro la fine del 2027; il rafforzamento della trasparenza dei contratti di fornitura di gas naturale russo, modificando il regola-

mento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza energetica. A tali misure si applica il principio di sussidiarietà, che si ritiene essere rispettato.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valuta la misura in modo complessivamente positivo, ritenendo necessario e urgente eliminare le importazioni di gas russo onde evitare il finanziamento indiretto alla guerra condotta dalla Russia.

Il Governo evidenzia tuttavia alcuni aspetti della proposta su cui sarà necessario concentrare l'attenzione nell'ambito del negoziato in Consiglio.

In particolare, secondo il Governo è necessario che il divieto generale di importazione sia strutturato in modo da proteggere completamente le aziende importatrici dell'Unione, evitando loro qualsiasi danno in relazione a penali contrattuali, rischi contrattuali, rivendicazioni o azioni legali per l'interruzione dei contratti, sia a breve che a lungo termine. Il divieto dovrebbe infatti essere accompagnato anche da un divieto esplicito sui pagamenti relativi agli obblighi contrattuali che possano essere maturati dopo la data di entrata in vigore del divieto, tra cui per esempio obblighi di acquisto o obblighi di pagamento di penali per i volumi non prelevati.

Inoltre, secondo il Governo, gli obblighi informativi aggiuntivi previsti in capo agli importatori, verso le autorità doganali nazionali, dovrebbero essere applicabili solo alle importazioni di gas russo che ancora temporaneamente entreranno nell'Unione.

Infine, la predisposizione dei piani nazionali di diversificazione (finalizzati all'eliminazione delle importazioni di gas naturale e petrolio russo entro la fine del 2027), costituendo un rilevante onere amministrativo per gli Stati membri, dovrebbe essere prevista solo se le importazioni di gas russo in deroga temporanea in uno Stato membro siano significative, per esempio superiori al 10 per cento del totale.

Secondo il Governo, per le disposizioni di corredo al divieto di importazione il principio di sussidiarietà è rispettato, essendo queste necessarie all'efficace attuazione del divieto, volto a impedire l'acquisto di gas naturale russo.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo il Governo, poiché le misure proposte sono adeguate e necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti e non impongono oneri sproporzionati alle imprese e agli Stati membri.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadono il prossimo 6 ottobre 2025.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 10 Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno espresso profili di criticità, salvo il Parlamento slovacco che ha emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà per gli eccessivi oneri per i Paesi che hanno difficoltà a diversificare gli approvvigionamenti, come quelli senza sbocco sul mare e quelli con una maggiore dipendenza storica dal gas russo, e ritenendo maggiormente rile-

vante la politica energetica, che è di competenza concorrente tra Unione e Stati membri, rispetto alla politica esclusiva commerciale.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta in esame risulta di particolare attualità, a fronte del 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia che è stato adottato dalla Commissione europea qualche giorno fa e che è in discussione per essere approvato dagli Stati membri. A tale riguardo la presidente von der Leyen ha proposto di terminare tutti gli acquisti di GNL russo un anno prima, ovvero entro il 1° gennaio 2027.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), preannunciando il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, si sofferma sulla gradualità con cui si propone di abbandonare le importazioni di gas dalla Russia, sia per motivi di sicurezza nell'approvvigionamento energetico europeo, sia per indebolire l'impegno bellico russo. Gradualità che è stata criticata anche dagli Stati Uniti e che effettivamente ritarda troppo l'obiettivo strategico che invece continua a costare ancora oggi numerose vite umane in Ucraina.

Anche il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole e si richiama al 19° pacchetto di sanzioni di cinque giorni fa, che anticipa la chiusura totale delle importazioni. Rileva, peraltro, che se si è arrivati al 19°, significa che i precedenti 18 non sono stati sufficienti. Questionando, quindi, l'efficacia delle sanzioni, rileva che in Italia non si è ancora riusciti a mettere sotto sequestro la villa della Presidente del Consiglio federale russo.

Ritiene, quindi, essenziale che si proceda a un monitoraggio sull'efficacia delle sanzioni, per evitare che queste rimangano solo sulla carta.

Il PRESIDENTE conviene sull'importanza di assicurare efficacia alle sanzioni che vengono adottate e ricorda come si tratti di un tema globale, che coinvolge la volontà politica necessaria a mettere in atto tali misure. Ricorda, ad esempio, l'enorme numero di navi che compongono la flotta ombra che aggira le sanzioni contro la Russia e che solo in minima parte sono oggetto di individuazione e di contrasto.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, che ha come obiettivo quello di includere i territori delle due regioni nel perimetro della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Propone di ricordare che il regolamento (UE) n. 2021/1060 definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027 e classifica le regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali sulla base del prodotto interno lordo rispetto alla media europea (regioni meno sviluppate: PIL *pro capite* inferiore al 75 per cento; regioni in transizione: PIL *pro capite* ricompreso tra il 75 per cento e il 100 per cento; regioni più sviluppate: PIL *pro capite* superiore al 100 per cento).

In tale contesto, le due regioni oggetto del disegno di legge sono considerate come «regioni in transizione», analogamente alla regione Abruzzo, questa peraltro ricompresa anche all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno dal decreto-legge n. 124 del 2023.

Rileva che il provvedimento è volto a ottenere la piena equiparazione delle regioni Marche e Umbria alla disciplina già prevista per la regione Abruzzo, garantendo anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori di tali regioni – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES, secondo la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, predisposta ai sensi della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e approvata dalla Commissione europea con decisione C(2021) 8655 del 2 dicembre 2021.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, per motivi di metodo, ritenendo che sia meramente elettoralistica la proposta di estendere la Zona economica speciale relativa alle regioni del Mezzogiorno anche ad altre regioni, peraltro senza prevedere risorse finanziarie.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda che la ZES unica per il Mezzogiorno è una zona economica che è definita speciale proprio perché presenta determinate caratteristiche proprie delle regioni del Mezzogiorno. Non ritiene pertanto logico estenderla anche a due regioni che non vi rientrano, oppure non estenderla anche ad altre regioni come l'Emilia-Romagna. In tal caso non sarebbe più né speciale né del Mezzo-

giorno. Inoltre, non ritiene opportuno generalizzare un regime derogatorio a quello ordinario sugli aiuti di Stato.

La senatrice NATURALE (M5S) conviene con quanto appena osservato, ricordando di aver accolto, essendo senatrice eletta al Sud, la ZES per il Mezzogiorno come misura speciale per ridurre il divario con il Nord. Ritiene quindi che il Governo intenda fare campagna elettorale anziché dare risposte concrete ai problemi reali del Paese.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*SULLE ULTIME NOTIZIE COMUNICATE A MEZZO STAMPA IN MERITO ALLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA*

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di poter svolgere una discussione in Commissione sulle ultime allarmanti notizie riguardanti la *Global Sumud Flotilla*.

Il PRESIDENTE, con il consenso dei Gruppi presenti, in via del tutto eccezionale, apre la discussione richiesta, come contributo alla discussione in vista del prossimo Consiglio europeo e delle altre sedi istituzionali europee.

Il senatore LOREFICE (M5S) espone le notizie a sua conoscenza, relative alle azioni ostili subite nella notte dalle imbarcazioni partecipanti alla missione umanitaria per la popolazione della Striscia di Gaza. In particolare, riporta le comunicazioni del senatore Croatti, presente su una delle navi della *Flotilla*, da cui risulta l'avvicinamento, in acque internazionali a sud di Creta, di un certo numero di droni, con l'esplosione di bombe sonore e di sostanze urticanti, con danneggiamento di una randa.

Propone, quindi, che la Commissione ne prenda atto e che si richieda un'azione mirata sulle ambasciate competenti.

Il senatore SCURRIA (Fdl) sottolinea anzitutto che il Ministro degli esteri si è già attivato a tutela dei connazionali italiani e che l'attenzione sul tema è già alta. Aggiunge, quindi, alcune considerazioni sul rischio insito nella natura stessa della missione in questione, ma anche su talune ambiguità di cui la stampa ha dato notizia, quali i passati contatti con Hamas da parte di alcuni partecipanti, nonché l'esclusione dall'equipaggio di giornalisti considerati non in linea o le dimissioni del coordinatore tunisino della *Flotilla* in segno di protesta contro la presenza di attivisti LGBTQ+.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ritiene che, almeno sugli elementi essenziali, vi debba essere convergenza di opinioni, ovvero sull'idea che una iniziativa come questa, volta a sensibilizzare le coscienze e i governi sulla tragedia di milioni di persone, vada comunque accolta, e sul fatto che un'azione ostile come quella subìta dai connazionali italiani sia da considerarsi comunque inaccettabile.

Ritiene, quindi, inopportuno soffermarsi su questioni divisive, come i presunti legami con Hamas, che possono essere oggetto di fraintendimenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) sottolinea che il tema riguarda l'incolumità di cittadini italiani, di parlamentari italiani, su navi battenti bandiera italiana in acque internazionali, che sono oggetto di attacco.

Al riguardo, ritiene che il Governo, a tutela degli italiani partecipanti alla *Flotilla*, non abbia reagito con la necessaria decisione che avrebbe usato per difendere i propri connazionali in altri contesti. Il ministro Tajani è infatti intervenuto da New York, continuando a partecipare all'Assemblea generale dell'ONU, affermando di aver soltanto attivato l'Ambasciata italiana a Tel Aviv.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ribadisce che il Governo si è attivato, attraverso il Ministro degli affari esteri, richiedendo all'Ambasciata italiana a Tel Aviv di rinnovare la richiesta, già fatta al Governo israeliano, di garantire l'assoluta tutela del personale imbarcato sulla *Flotilla* per Gaza, nel pieno rispetto del diritto internazionale.

Il senatore MATERA (*FdI*) osserva che la strumentalizzazione di un caso di tale rilevanza significa svilire l'importanza della missione stessa. Peraltro, sottolinea come tutti gli italiani seguano con apprensione le sorti dei connazionali in missione umanitaria. Ritiene, quindi, necessario non dividersi politicamente su queste tematiche, che sarebbero gestite in modo simile da qualsiasi Governo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) sostiene che non vi sia alcuna intenzione di strumentalizzare la vicenda, ma di pretendere le forme migliori da mettere in atto a tutela degli italiani coinvolti nella *Flotilla* che sono in pericolo.

Ricorda, come esempio, l'omicidio di Charlie Kirk, un evento interno a un altro Paese, e ritiene che tale vicenda abbia avuto una risonanza ben maggiore, per le forze della maggioranza, rispetto alla reazione del Governo successiva all'attacco subito dai connazionali italiani in acque internazionali.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene che le azioni del Governo siano state tempestive, ferme restando le ulteriori iniziative che potranno essere assunte alla luce dell'evoluzione della situazione.

La senatrice NATURALE (M5S) ritiene opportuno rimanere sul tema della sicurezza dei connazionali italiani coinvolti nella *Flotilla*, su cui concentrare l'attenzione e pretendere il rispetto del diritto internazionale. Considera improprio evocare presunti legami con Hamas, mentre il Governo dovrebbe cessare di sostenere Israele e avere piuttosto il coraggio di adottare forme di pressione concrete come il blocco commerciale.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per il dibattito svolto, che si inquadra in una situazione in Medio Oriente e a Gaza da tempo all'attenzione delle Istituzioni europee e del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 10.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo del 13 dicembre 2024, n. 192, recante « revisione del regime impositivo dei redditi (IR-PEF-IRES) », adottato in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale);

valutato che:

– le modifiche proposte dall'articolo 6 sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto che la formulazione « nel rispetto dei principi del TFUE » assicuri la conformità delle misure fiscali con i principi fondamentali dell'Unione europea, come la libera concorrenza, la non discriminazione e il controllo sugli aiuti di Stato;

– la modifica di cui al comma 2 dell'articolo 6, che sostituisce la parola « incentivi fiscali » con « misure fiscali », sembra un perfezionamento linguistico che potrebbe riflettere una volontà di ampliare il campo di applicazione delle misure fiscali. Al riguardo, va ricordato che qualsiasi misura fiscale che favorisca selettivamente determinate categorie di operatori deve comunque rispettare le regole europee sugli aiuti di Stato;

– le modifiche proposte dall'articolo 7 sono compatibili con il diritto dell'Unione europea, purché siano interpretate e applicate in conformità con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, come la libera circolazione dei capitali, la non discriminazione, la trasparenza fiscale e la lotta contro l'elusione fiscale;

valutato, in conclusione, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1639**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, che ha come obiettivo quello di includere i territori delle due regioni nel perimetro della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

considerato che il regolamento (UE) n. 2021/1060 definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027 e classifica le regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali sulla base del prodotto interno lordo rispetto alla media europea (regioni meno sviluppate: PIL *pro capite* inferiore al 75 per cento; regioni in transizione: PIL *pro capite* ricompreso tra il 75 per cento e il 100 per cento; regioni più sviluppate: PIL *pro capite* superiore al 100 per cento);

considerato che entrambe le regioni sopracitate sono considerate, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060 e dell'Allegato 2 alla decisione di esecuzione 2021/1130, regioni in transizione, analogamente alla regione Abruzzo, quest'ultima già ricompresa all'interno del perimetro della ZES Unica per il Mezzogiorno dal decreto-legge n. 124 del 2023;

valutato, quindi, che le modifiche sono volte ad ottenere la piena equiparazione delle due regioni alla disciplina già prevista per la regione Abruzzo, garantendo anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES, secondo la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, predisposta ai sensi della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**

**442<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**LOTITO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) annuncia che il proprio Gruppo non prenderà parte ai lavori parlamentari, in conseguenza dei gravi fatti avvenuti nel corso della notte, in cui delle navi battenti bandiera italiana, che considera dunque parte del territorio italiano, a bordo delle quali si trovano dei parlamentari italiani, sono state attaccate da droni riconducibili a suo avviso allo Stato di Israele.

La senatrice MENNUNI (*FdI*), pur comprendendo le parole del senatore Patuanelli, che devono riguardare ogni italiano in difficoltà, peraltro, nel caso di specie, relativamente a imbarcazioni dirette in una zona di guerra, ritiene che la Commissione debba comunque tenere fede ai propri impegni e affrontare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) reputa che il senatore Patuanelli abbia posto un tema molto preciso, relativo alla tutela di una missione navale sulla quale si trovano anche parlamentari del Partito democratico. Si sarebbe aspettato che, di fronte a una situazione così grave, la Presidente del Consiglio prendesse subito l'impegno di riferire al Parlamento, che ha il diritto di essere attivamente coinvolto in questioni di una gravità senza precedenti. Evidenza che non vi sono, a suo avviso, temi più rilevanti all'attenzione della

Commissione e chiede alla stessa di farsi parte attiva di una richiesta alla Conferenza dei capigruppo per l'inserimento sul calendario dell'Assemblea di un'informativa del Presidente del Consiglio.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) sottolinea la particolarità della giornata, che ha visto l'aggressione a una giornata particolare in quanto è stata aggredita un'imbarcazione su cui si trovavano nostri connazionali, tra i quali anche alcuni parlamentari.

Pur nella differenza delle posizioni politiche sulla questione, condivide l'aspettativa che il Governo riferisca prontamente all'Aula su quanto accaduto, anche relazionando sulle iniziative che sta assumendo per la tutela dei connazionali.

Il presidente LOTITO, nel condividere la preoccupazione del senatore Patuanelli rispetto a una situazione di assoluta gravità, ricorda che il 2 ottobre sono già previste le comunicazioni del Ministro degli esteri proprio su questi temi.

Sottolinea inoltre che il collega Patuanelli, Presidente del proprio Gruppo parlamentare, ha gli strumenti per poter sollecitare in Conferenza dei capigruppo la calendarizzazione di un dibattito in Aula con specifico riferimento all'attacco subito dall'imbarcazione italiana.

Ribadisce infine la necessità che il dibattito su questo tema si concluda per lasciare spazio ai lavori della Commissione.

La senatrice PIRRO (*M5S*), in segno di protesta per i limiti posti alla possibilità di intervenire sulla questione, dichiara di abbandonare i lavori della Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1209) Vincenza RANDO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival *filosofia* di Modena, Carpi e Sassuolo**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che essendo composto di un unico articolo, è diretto a riconoscere il Festival *filosofia* di Modena, Carpi e Sassuolo quale patrimonio di interesse nazionale, nonché a riconoscere come meritevoli di finanziamento le iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento, organizzate nell'ambito del festival medesimo (comma 1).

Fa presente che il comma 2 dell'articolo unico affida la realizzazione del Festival al Consorzio per il Festival *filosofia*, sancendone legislativamente la natura di ente promotore senza scopo di lucro, il cui funzionamento è disciplinato da statuto.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, il suddetto Consorzio è stato costituito nel 2009 e ne sono soci il comune di Modena, il comune di

Carpi, il comune di Sassuolo, la provincia di Modena, la fondazione Collegio San Carlo, la fondazione di Modena e la fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

Per quanto di competenza, in relazione al comma 1, rileva che occorre avere conferma che dal riconoscimento della manifestazione in questione quale patrimonio di interesse nazionale non derivino oneri per la finanza pubblica. Appare inoltre opportuno avere elementi informativi sulle possibili fonti di finanziamento delle iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione.

Analogamente, con riguardo al comma 2, chiede di confermare che dall'affidamento per legge della realizzazione del *festival* al citato Consorzio, e dal suo riconoscimento legislativo come ente promotore senza scopo di lucro, non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente nelle sedute n. 310 e n. 311 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute 310 e 311, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (n. 293)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con lo schema di decreto legislativo in esame fa presente che viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

L'articolo 1 dello schema in esame contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e dispone, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il testo unico allegato è composto di 171 articoli suddivisi in diciotto titoli ed è finalizzato a razionalizzare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali.

Osserva poi che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame, affermando che il testo unico ha carattere compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore IVA.

Fa presente che la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenziano anch'esse il carattere compilativo del testo unico, chiarendo che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, man-

tenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento, considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, rileva che non si hanno osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

#### **Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi (n. 294)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera *b*), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Esame e rinvio)

Il presidente LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in tema di servizi per la semplificazione degli incentivi, preso atto delle considerazioni formulate nella relazione tecnica in ordine alle finalità perseguite, che le stesse, rispetto a quanto normativamente previsto nell'elenco di cui al comma 2, non sembrano contemplare, fra gli obiettivi perseguiti con il potenziamento delle due piattaforme ivi richiamate, quanto disposto dalla lettera *f*) (funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo 21, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP)). Sulla questione sarebbe utile acquisire chiarimenti, atteso che il potenziamento informatico del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e del sistema « Incentivi.gov » dovrebbe essere implementato in modo da garantire l'esecuzione delle funzionalità appena illustrate. Andrebbe pertanto chiarito se esse siano comunque incluse fra le funzionalità che il previsto potenziamento garantirebbe, in quanto, nel caso contrario, gli oneri stimati potrebbero essere inferiori a quelli necessari all'attuazione dell'articolo in esame.

Inoltre, ancora con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che la tabella riepilogativa degli oneri non appare sufficientemente analitica da consentire una valutazione della congruità delle stime rispetto alle finalità perseguite, atteso che mancano dettagli in ordine ai processi tecnici e agli acquisti di materiale che saranno necessari per potenziare le piattaforme e garantire le funzionalità previste. Riguardo alla quantificazione di 10 milioni

di euro stimati complessivamente per il biennio 2025-2026, posto che l'adozione del decreto legislativo in esame avverrà presumibilmente nell'ultimo trimestre del 2025, è probabile uno slittamento degli oneri previsti per il 2025 al 2026. Pertanto, andrebbe confermata la previsione temporale degli oneri indicata nella relazione tecnica.

In generale, andrebbero forniti approfondimenti sul modo con cui i servizi previsti dall'articolo 3 e poi specificati ai successivi articoli 4, 6, 11, 13, 15, 21 e 23 saranno forniti a regime. Su tale punto la relazione tecnica afferma che le funzionalità sviluppate potranno consentire, a regime, la gestione automatizzata dell'intero ciclo di vita dei bandi caratterizzati da un forte livello di standardizzazione e semplicità. Andrebbe poi assicurato che non si presenteranno oneri aggiuntivi in relazione alla gestione delle nuove piattaforme potenziate, sulla quale la relazione tecnica non si sofferma.

Per quanto attiene ai profili di copertura, segnalato che il capitolo 2228 dello stato di previsione del MIMIT (recante « spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare anche ad esperti o società specializzate ecc. ») presenta uno stanziamento iniziale pari a quasi 1,9 milioni di euro per il 2025 (di cui risultano ancora disponibili, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della RGS, alla data del 6 agosto, 218.167 euro) e a quasi 0,9 milioni euro per il 2026 e il 2027, andrebbe confermata la sussistenza delle risorse necessarie alla copertura degli oneri correlati alla convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per le attività di supporto tecnico all'attuazione della riforma, rispetto ad entrambi gli ambiti individuati dalla legge delega (razionalizzazione dell'offerta di incentivi e attuazione del codice), sia indicando l'ammontare di tali oneri che assicurando l'assenza di pregiudizi per l'attuazione di interventi già previsti. Si fa presente che le risorse ancora disponibili sarebbero in linea con gli oneri sostenuti nel 2024 a valere sul medesimo capitolo per analoghe finalità.

Relativamente all'articolo 10, in materia di partecipazione dei lavoratori autonomi ai bandi per gli incentivi, andrebbe confermato che il potenziale incremento della platea dei partecipanti al bando non avrà riflessi sull'ammontare complessivo delle risorse che verranno, sotto qualsiasi forma, erogate.

In merito all'articolo 13, nel rinviare all'articolo 3 le considerazioni atinenti al sistema Incentivi Italia, osserva che sarebbe utile acquisire indicazioni ulteriori circa le necessità finanziarie che potrebbero emergere in relazione ai servizi di accesso digitale per la compilazione guidata, l'accoglienza delle istanze di accesso e l'acquisizione della documentazione e l'implementazione delle piattaforme interoperabili di cui al comma 4 e all'ammontare delle disponibilità allo scopo utilizzabili, considerando, altresì, la necessità di non pregiudicare sia gli interventi di natura tecnologico-informatica già programmati che l'ordinaria attività di manutenzione dei *software* e degli *hardware*.

Circa l'articolo 15, in relazione ai commi 2 e 3, osserva che la generalizzazione della possibilità di procedere ad anticipazioni delle erogazioni (per quanto assistite da strumenti di garanzia) e a pagamenti svincolati dall'avan-

zamento contabile delle iniziative agevolate, ove utilizzata dalle amministrazioni, potrebbe determinare un'accelerazione dei flussi di cassa, rispetto a quanto ordinariamente previsto, di cui si dovrà tenere conto nella definizione del profilo di spesa (e copertura) del singolo incentivo. Per quanto attiene alla fornitura di servizi da parte del sistema Incentivi Italia, di cui al comma 9, si rinvia a quanto osservato all'articolo 3.

In relazione all'articolo 20, in tema di regime speciale per gli incentivi fiscali e contributivi, osserva che la previsione di cui al comma 6 appare suscettibile di ampliare la platea dei destinatari di incentivi contributivi rispetto a quanto ordinariamente previsto. Pertanto, poiché il successivo comma 7 dispone espressamente l'applicazione delle nuove norme agli incentivi istituiti a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina in esame, sarà necessario tener conto, all'atto dell'introduzione di un nuovo incentivo, del profilo appena cennato per determinare l'entità delle risorse stanziare e individuare le corrispondenti coperture.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(29) MIRABELLI e altri.** – *Misure per la rigenerazione urbana*

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri.** – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

**(761) GASPARRI e PAROLI.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(863) OCCHIUTO e altri.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(903) DREOSTO.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(1028) Elena SIRONI e altri.** – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

**(1122) DE PRIAMO e altri.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(1131) Mariastella GELMINI.** – *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il presidente LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, sul testo unificato adottato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 18 settembre 2024, la Commissione bilancio nella seduta del 8 ottobre 2024 ha deli-

berato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, allo stato non ancora pervenuta.

Osserva che il nuovo testo unificato NT2 ripropone le criticità segnalate sul primo testo unificato NT, in relazione alle quali si rinvia alle osservazioni già formulate nella seduta del 8 ottobre 2024.

Più specificamente, in relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala quanto previsto dalla lettera e), del comma 3 dell'articolo 3, in materia di riduzione ed esenzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire.

Per quanto concerne le agevolazioni di cui agli articoli 3, comma 5, lettera d), e 12, che configurano diritti soggettivi non comprimibili, rappresenta che permangono nel nuovo testo unificato le criticità già segnalate sul primo testo unificato e che tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

In relazione all'articolo 14, recante la copertura finanziaria, rileva che in merito alla copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, è stata sostituita la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 875 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente l'istituzione di un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

A tale riguardo, segnala che tale autorizzazione di spesa presenta stanziamenti fino al 2036, mentre l'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana reca oneri per 300 milioni di euro annui fino all'anno 2037, anno che allo stato risulta quindi privo di copertura.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, anche sul nuovo testo unificato NT2 fa presente che risulta necessario chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

**Plenaria****443<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta n. 312 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che in relazione alla proposta 2.0.200 occorre valutare se la decadenza delle attestazioni relative a licenze, autorizzazioni e concessioni possa comportare l'obbligo di restituzione delle somme versate per il loro ottenimento.

Riguardo all'emendamento 11.200 (testo 2), occorre verificare gli effetti finanziari, valutando in particolare se i comuni, obbligati a demolire gli immobili danneggiati e gratuitamente acquisiti con oneri a carico delle risorse disponibili, di cui al comma 1-*septies*, debbano in caso di fondi insufficienti ricorrere all'utilizzo di risorse proprie con aggravio dei relativi bilanci. Fa presente che occorre inoltre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

Segnala infine che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO sull'emendamento 2.0.200 non ha nulla da osservare, in quanto la misura non determina effetti finanziari, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 11.200 (testo 2), dal momento che sono necessarie alcune verifiche.

Concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta 312, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 11.200 (testo 2), il cui esame resta sospeso. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) fa presente che, in termini generali, ogni estensione della ZES ha senso solo se vengono assicurate risorse adeguate a fronte dell'incremento dei beneficiari, anche in relazione all'impatto sul piano concorrenziale.

Peraltro, nel caso del disegno di legge in discussione, nota che, dal punto di vista politico, l'estensione della ZES unica presenta una straordinaria coincidenza con l'appuntamento elettorale in una delle regioni interessate.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), nel premettere che ai temi affrontati dal disegno di legge in discussione si è costantemente interessato, essendosi battuto in passato proprio per l'istituzione delle sette ZES nel Mezzogiorno, poi trasformate nella ZES unica, evidenzia che il più importante risultato raggiunto, secondo quanto emerge anche dagli incontri e dalle valutazioni dei soggetti coinvolti, e in particolare delle imprese, non risiede tanto nella possibilità di accedere ai crediti d'imposta, quanto nella attivazione dello sportello unico digitale, che consente, per le pratiche burocratiche di avvio di un'iniziativa economica, di formulare un'unica domanda e di ricevere una risposta in novanta giorni. Si tratta della principale richiesta delle aziende del Sud, e anche del Nord, ovvero dell'esigenza di ottenere una ri-

sposta amministrativa chiara in tempi certi, facendo riferimento a un solo ufficio invece che a tante e diverse amministrazioni.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) osserva che se l'esigenza fosse solo quella della semplificazione, basterebbe richiamarsi agli sportelli unici per le attività produttive, che in tante regioni sono attivi e funzionano. Le procedure burocratiche andrebbero semplificate sia al Nord che al Sud, atteso che la difficoltà di attrarre investimenti produttivi rappresenti un problema del Paese intero.

Pur riconoscendo l'importanza delle iniziative volte a semplificare gli oneri amministrativi come fattore di competitività, sottolinea che, a suo avviso, mai come in questo momento sono necessarie politiche industriali e scelte di natura economica che vadano oltre la semplificazione. Rispetto al disegno di legge in discussione, andrebbe peraltro compreso il motivo che sta alla base dell'allargamento del perimetro a due regioni, che sembra in qualche modo connesso alle elezioni che si svolgono in una di esse: anche per questa ragione è stata richiesta l'audizione del Ministro competente in materia.

Ritiene poi che il Mezzogiorno e le aree interne abbiano bisogno probabilmente anche di norme specifiche, perché sono aree che hanno parametri economici negativi, in termini di capacità produttiva e di competitività economica. Allo stesso tempo, la regione Marche presenta dei parametri che in molti casi risultano abbondantemente al di sotto, negli ultimi anni, di quelli di alcune zone della Puglia e della Campania.

Nel ribadire la necessità di un confronto sulle politiche economiche, che riguardi anche le aree interne, le aree più fragili, le regioni più in difficoltà, ritiene insufficiente un semplice allargamento della ZES unica e manifesta la preoccupazione che un allargamento a parità di risorse determini effetti negativi sull'efficacia della misura.

Reputa comunque necessario sgombrare il campo dal dubbio che si tratti di un intervento legato a logiche opportunistiche e acquisire tutti gli elementi utili a confermare che il Governo stia operando nell'interesse generale del Paese, non con misure strumentali e differenziate in relazione a chi governa il territorio interessato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottolinea che l'allargamento della ZES nasce dal riconoscimento delle difficoltà in cui versano i sistemi produttivi di Umbria e Marche, anche a causa dei vantaggi fiscali garantiti nelle aree limitrofe dalla ZES unica.

Con riferimento al tema della semplificazione, individua specifiche responsabilità connesse all'aumento degli oneri amministrativi, a suo avviso collegati alle riforme introdotte dalle cosiddette « leggi Bassanini ».

Dopo aver identificato una serie di elementi critici che caratterizzano il rapporto fra le imprese e la pubblica amministrazione, richiama, quale esempio positivo, la collaborazione tra Roma Capitale e gli altri livelli di governo che, al di là dell'appartenenza ideologica e politica, sta consentendo di ottenere grandi risultati.

Sottolinea infine come nell'attuale contesto sia importante favorire iniziative volte ad alleggerire il carico fiscale, non connesse a finalità elettorali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta e propone quindi di sospendere la seduta per svolgere la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari, già convocato al termine della seduta.

La Commissione concorda.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.*

Il PRESIDENTE comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno relativi al disegno di legge in titolo a mercoledì 1° ottobre, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 19.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 156**

*Presidenza del Presidente  
CALANDRINI*

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55*

**Plenaria****444<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 18,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta 313 e l'emendamento accantonato, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento del relatore 9.0.200 (testo corretto), che istituisce il dipartimento per il sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che occorre acquisire una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e confermi la sussistenza delle somme impiegate ai fini della copertura finanziaria.

Con riguardo all'emendamento 11.200 (testo 2), occorre verificare gli effetti finanziari, valutando in particolare se i comuni, obbligati a demolire gli immobili danneggiati e gratuitamente acquisiti con oneri a carico delle risorse disponibili, di cui al comma 1-*septies*, debbano in caso di fondi insufficienti ricorrere all'utilizzo di risorse proprie con aggravio dei relativi bilanci. Occorre inoltre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica sui profili finanziari degli emendamenti 9.0.200 (testo corretto) e 11.200 (testo 2), sulla base della quale esprime una valutazione non ostativa.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione eco-

nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 9.0.200 (testo corretto) e 11.200 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Nessuno chiedendo di intervento, il PRESIDENTE pone dunque in votazione, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**  
**263<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1375) ROMEO e altri. – Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione**

**– e petizione n. 1177 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Misto, a prima firma del senatore Magni, e che pertanto il fascicolo è composto unicamente dall'emendamento 1.4 presentato dal senatore Lotito.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo il quale reca disposizioni volte ad estendere alle regioni Marche e Um-

bria la disciplina della Zona Economica Speciale unica (ZES unica), già prevista per il Mezzogiorno, e ad adeguare conseguentemente gli strumenti di programmazione e incentivazione connessi.

In tale prospettiva, l'articolo 1, comma 1, dispone l'estensione della ZES unica all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle « regioni in transizione » secondo la classificazione degli aiuti di stato. Il comma 2 integra la disciplina della ZES unica, introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2023, estendendo anche a Marche e Umbria le competenze e le attività della Struttura di missione ZES, del Portale *web* della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES (S.U.D.), nonché includendo i Presidenti delle due regioni nella Cabina di regia. I commi 3 e 4 abrogando, per esigenze di coordinamento normativo, le disposizioni che avevano istituito e regolamentato le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nelle regioni in transizione.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e rafforzare, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, con le relative modalità di attuazione. In attesa di tale aggiornamento, alle due regioni si applicano, ove compatibili, le disposizioni già contenute nel suddetto Piano strategico.

L'articolo 3 estende il credito d'imposta ZLS anche agli investimenti in determinati beni strumentali effettuati nelle regioni Marche e Umbria, nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.

Ricorda, infine, che l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (cosiddetta « ZES unica ») che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 e delle *FAQ* dell'Agenzia delle entrate, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (cosiddetto « Regolamento GBER »), ed è cumulabile con *aiuti de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'im-

porto di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Preannuncia una richiesta di chiarimenti al Governo in merito alla cumulabilità della nuova Sabatini (che è un incentivo in conto interessi e riduce il costo del finanziamento) e il credito di imposta, che riduce invece il costo dell'investimento netto. Proprio l'estensione ad altri territori suggerisce di valutare una piena cumulabilità, per tener conto del diverso peso del costo del credito nel Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Comitato ristretto per l'esame  
del disegno di legge n. 1518**

**Riunione n. 3**

*Relatore:* OCCHIUTO (FI-BP-PPE)

*Orario:* dalle ore 13,35 alle ore 14,15

*(Sospensione: dalle ore 13,45 alle ore 14,05)*

**(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale  
ricercatore e docente universitario**

(Seguito dell'esame)

**Plenaria**

**249<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure  
urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il re-  
golare avvio dell'anno scolastico 2025/2026**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo. Informa altresì che sono giunti i pareri dell'8<sup>a</sup> Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e della 10<sup>a</sup> Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), entrambi favorevoli, nonché il parere del Comitato per la legislazione, favorevole con osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1518) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il PRESIDENTE informa che si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, che ha proceduto ad un'approfondita disamina degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, senza procedere alla redazione definitiva del testo del disegno di legge. Al riguardo, registra con favore le aperture del Governo, rappresentato in tale sede dal capo di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca, e del relatore, senatore Occhiuto, rispetto a molte delle richieste formulate dai Gruppi, che investono tematiche di estremo rilievo ai fini dell'accesso alle carriere universitarie.

Fa indi presente che il relatore ed il Governo si sono riservati di far tesoro dell'attività del Comitato ristretto in sede di espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti ed esprime l'auspicio che la convergenza registrata in linea di principio possa consentire di giungere ad un testo ampiamente condiviso.

Comunica infine che la senatrice Castellone ha aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti della senatrice Cattaneo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(199) *NICITA.* – *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) *Mara BIZZOTTO e altri.* – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) *MARTELLA.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) *DE CRISTOFARO e altri.* – *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri.* – *Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) *Enrico BORGHI e altri.* – *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) *GASPARRI e altri.* – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) *MALAN e altri.* – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1589) *Mariastella GELMINI e altri.* – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato conclusa tale fase procedurale, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del Presidente relatore.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521 E 1589**

La Commissione, esaminati, per gli aspetti di propria competenza, i disegni di legge in titolo recanti modifiche al testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,

tenuto conto del testo unificato, adottato dalla Commissione di merito lo scorso 17 settembre;

considerate le modifiche introdotte al testo unico dei servizi di *media* audiovisivi ed in particolare quelle recate:

a) all'articolo 6, in cui, nell'ambito delle modalità con cui deve essere assicurata l'informazione radiotelevisiva, si dispone altresì « la presentazione imparziale al pubblico di una pluralità di informazioni e opinioni, conformemente alla missione di servizio pubblico definita a livello nazionale »;

b) all'articolo 59, volte ad affidare alla sola Autorità (mentre a legislazione vigente si prevede l'intesa fra quest'ultima e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*) la determinazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definiti in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

c) all'articolo 59-*bis*, in materia di ulteriori compiti del servizio pubblico. Nello specifico, si prevede che la società concessionaria del servizio pubblico sia tenuta a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi spot pubblicitari o tele vendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori che la programmazione è finanziata dal contributo del canone o dalla fiscalità generale. Inoltre si prevede che nell'ambito del ruolo spettante al servizio pubblico vi sia altresì la fornitura di servizi audiovisivi rivolti al grande pubblico anche sulle nuove piattaforme digitali, che rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**

**213<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FAZZONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri.** – *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

**(1158) CALENDIA e altri.** – *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

**(1160) Elena SIRONI e altri.** – *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

**(1166) Aurora FLORIDIA e altri.** – *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 settembre 2024.

Come preannunciato nella seduta di ieri, il Presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, deposita uno schema di nuovo testo

per il disegno di legge n. 1136, pubblicato in allegato, alla luce dell'interlocuzione intercorsa con la Commissione europea.

Propone dunque di adottare tale nuovo testo come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti a venerdì 26 settembre, alle ore 12.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1136**

NT

IL RELATORE

*Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

Art. 1.

*(Finalità e obiettivi)*

1. Le disposizioni della presente legge hanno l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 e dall'articolo 3, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 2.

*(Disposizioni per l'accesso di minori ai servizi di media sociale e alle piattaforme di condivisione di video)*

1. L'attivazione di *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età.

2. Nelle more dell'adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee, i fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di condivisione di video verificano l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che attua la soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età, tenendo conto delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il mini-portafoglio è reso disponibile entro il 30 giugno 2026.

Art. 3.

*(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione e vigilanza)*

1. I contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento del-

l'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1 i contratti sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali nei casi di violazione da parte dei fornitori di cui al presente articolo, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, adotta, ove ricorrano le condizioni, le misure di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del medesimo regolamento, secondo i criteri ivi previsti.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora l'attuazione del presente articolo e dell'articolo 2 e pubblica annualmente un *report* sui dati acquisiti.

#### Art. 4.

##### *(Consenso del minore)*

1. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici »;

*b*) al secondo periodo le parole: « minore di età inferiore a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « minore di età ricompresa tra quindici e sedici anni ».

#### Art. 5.

##### *(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l'attività di *influencer*. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

## Art. 6.

*(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori  
in ambito digitale)*

1. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è utilizzato anche per campagne di informazione volte alla diffusione e all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché a promuovere l'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

## Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 189**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9*

*AUDIZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D’AFFARI (FI-  
MAA) E DELL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA ISTITUTI SOCIO-SANITARI (ARIS) SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1578 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCOR-  
RENZA 2025)*

**Plenaria**

**237<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1647) Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle deno-  
minazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015,*  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale  
– ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.

#### *SUI RECENTI AVVENIMENTI RELATIVI ALLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA*

Ha la parola sull'ordine dei lavori la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), la quale richiama l'attenzione dei commissari sul recentissimo attacco con droni, bombe sonore e lanci di *spray* urticanti subito, in acque internazionali al largo di Creta, dalla *Global Sumud Flotilla*, una spedizione umanitaria composta da imbarcazioni – anche italiane – dirette verso la Striscia di Gaza.

Nel ritenere inammissibile che il Governo israeliano agisca in violazione degli ordinamenti europeo e internazionale, sollecita un immediato intervento dell'Esecutivo – anche attraverso azioni diplomatiche – a protezione dei cittadini italiani impegnati per alleviare la grave crisi umanitaria della popolazione di Gaza.

#### *SULLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE RELATIVA AI SISTEMI ALIMENTARI DELL'UNIONE EUROPEA*

Interviene il senatore AMIDEI (*FdI*) per riferire sulla sua partecipazione alla Conferenza interparlamentare relativa alla trasformazione dei sistemi alimentari dell'Unione europea, tenuta a Billund, in Danimarca, il 12 settembre scorso, nell'ambito del semestre di Presidenza danese.

Specifica che la riunione ha avuto ad oggetto il tema della sicurezza alimentare, con riferimento al ruolo che possono avere gli alimenti di origine vegetale e le biosoluzioni per rafforzare la sostenibilità, la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività, riducendo al contempo le conseguenze negative che l'attuale sistema di produzione alimentare – principalmente basato sulle proteine di origine animale – ha sull'ambiente, il clima e la salute pubblica.

Informa che la Presidenza danese, in tale contesto, ha avanzato la proposta di adesione all'iniziativa del « cartellino verde » – nuovo istituto dell'ordinamento europeo, tuttora in discussione, che attribuisce ai Parlamenti nazionali un potere di iniziativa indiretta nei confronti della Commissione europea – per richiedere la presentazione di un Piano di azione europeo per gli alimenti a base vegetale.

La riunione – prosegue l'oratore – è stata articolata in due sessioni tematiche, alle quali hanno partecipato rappresentanti del Parlamento eu-

ropeo, del Parlamento danese, della Commissione europea, di esperti, scienziati e imprenditori.

Nel corso della prima sessione è stato affrontato il tema della vulnerabilità dei sistemi alimentari dell'Unione europea, ancora troppo dipendenti dalle importazioni di mangimi, soia e fertilizzanti, necessari a sostenere la produzione di proteine animali. Rileva, al riguardo, che l'incremento della produzione di alimenti a base vegetale contribuirebbe a ridurre le dipendenze dai mercati esterni all'Unione e a raggiungere l'obiettivo dell'autonomia strategica.

Nel corso della seconda sessione è stato affrontato il tema delle bio-soluzioni in ambito alimentare, ovvero le tecnologie e i processi biologici innovativi impiegati per produrre alimenti, ingredienti e integratori in maniera più sostenibile rispetto ai metodi più tradizionali, con particolare riguardo alla produzione di proteine alternative.

Sottolinea che nel corso del dibattito i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno espresso interesse per lo sviluppo di sistemi alimentari innovativi, ma hanno altresì rilevato la necessità di garantire una transizione che non penalizzi gli interessi degli agricoltori e allevatori e che preservi la tradizione agricola e, con essa, l'identità dei Paesi dell'Unione. In proposito, ritiene che l'Italia, Paese delle eccellenze alimentari, debba porsi in una posizione di attenta valutazione al fine di evitare stravolgimenti del sistema alimentare che risulterebbero inaccettabili.

Ricorda di aver fatto presente, nel suddetto contesto, che l'Italia ha avviato una sperimentazione sulle tecniche di evoluzione assistita, in attesa che si definisca a livello europeo la normativa sulle nuove tecniche genomiche, proprio per bilanciare tradizione e innovazione e dare maggiori opportunità agli agricoltori. Rammenta, altresì, di aver rappresentato la posizione del Parlamento italiano sulla possibilità di attivare la procedura del cartellino verde per il Piano sugli alimenti di origine vegetale, prevedendo tuttavia un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, nel rispetto dei Regolamenti interni e delle prassi consolidate.

Evidenzia, infine, di avere proposto di discutere tale questione nella prossima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea ovvero nella prossima COSAC.

Conclude facendo presente che, anche a seguito del suo intervento, il Parlamento danese ha manifestato la disponibilità a rispondere a eventuali richieste di chiarimento dell'Italia, valutando eventuali questioni procedurali, e ha fissato al 10 ottobre il termine per aderire alla propria iniziativa.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE riepiloga la posizione sempre sostenuta dall'attuale maggioranza e dal Governo in carica caratterizzata da un continuo impegno diretto a raggiungere la sovranità alimentare, anche fondata sul presupposto dell'autosufficienza delle materie prime, fatta salva la soia importata principalmente da Paesi terzi e destinata al consumo animale.

Nel ribadire l'importanza di aver avviato la sperimentazione sulle tecniche di evoluzione assistita, chiarisce che esse hanno l'obiettivo di assicurare una produzione qualitativamente e quantitativamente migliore, che continui ad avere come capisaldi l'utilizzo dell'acqua e il rispetto del suolo. Tiene comunque a precisare che l'acqua impiegata in agricoltura non costituisce uno spreco, tenuto conto che essa confluisce nelle falde.

Si dichiara convinto che le suddette sperimentazioni non possano diventare il pretesto per sostituire le proteine animali con le proteine vegetali, sovvertendo un sistema economico ed alimentare, quale quello dei Paesi dell'Europa mediterranea, saldamente ancorato all'allevamento degli animali.

Al riguardo, rileva piuttosto la necessità che i cosiddetti « Stati frugali » del Nord Europa allineino i loro sistemi produttivi agli *standard* di agricoltura sostenibile già stabilmente acquisiti dai Paesi mediterranei. Si augura quindi che la procedura del « cartellino verde », nel caso specifico, non diventi uno strumento per stravolgere le abitudini nazionali.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 190**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**

**335<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il relatore ZULLO (*FdI*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), notando in particolare che questa costituisce una sintesi delle diverse posizioni espresse nel dibattito in Commissione.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

**(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), intervenendo in discussione generale, ritiene condivisibili le finalità del provvedimento, che tuttavia non

reca risorse aggiuntive per il loro conseguimento. Inoltre, osserva che le misure volte all'inclusione dovrebbero assicurare la fruizione dei percorsi accademici regolari degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Tale risultato richiede la predisposizione di un idoneo affiancamento di *tutor*, mentre è da escludere, a suo avviso, l'ipotesi di percorsi di studio separati.

La senatrice BUCALO (*FdI*) si sofferma sul carattere dei disturbi specifici dell'apprendimento ai quali è riferito il disegno di legge in esame, distinti dalle varie forme di disabilità. In particolare, fa rilevare che il provvedimento prevede l'attivazione di programmi didattici personalizzati, mirati ad agevolare l'apprendimento. Sono inoltre previsti interventi formativi rivolti al personale docente e amministrativo degli atenei, sul piano delle relazioni con gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente che, secondo le più recenti acquisizioni della comunità scientifica internazionale, il concetto di disabilità, anziché essere statico, si declina con riguardo alle diverse situazioni in cui si esplica la vita delle persone, per cui gli stessi DSA possono essere intesi come fattori di disabilità nei contesti scolastico e universitario.

Il senatore ZULLO (*FdI*) esprime una valutazione favorevole del disegno di legge in esame, in quanto mirato a un'effettiva inclusione degli studenti, per mezzo di strumenti idonei ad affrontare le peculiarità dei DSA, peraltro in coerenza con quanto già previsto dalla legislazione scolastica.

Facendo riferimento alla propria esperienza professionale, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) segnala che diversi atenei sono già da tempo impegnati nell'inclusione degli studenti con DSA. Sollecita quindi delucidazioni sul finanziamento del Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U, rispetto al quale la formulazione dell'articolo 8 le appare lacunosa.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si associa, rimarcando che vi è la necessità di risorse dedicate alle finalità del disegno di legge in esame, in un contesto già contraddistinto da un complessivo definanziamento del sistema universitario.

Richiede inoltre un chiarimento circa la possibilità di abbinamento di un disegno di legge della propria parte politica riguardante la medesima materia.

Il presidente ZAFFINI fa presente che la Commissione è chiamata a esprimersi, in sede consultiva, sul testo base adottato dalla Commissione

di merito. È all'interno di quest'ultima che vanno poste questioni procedurali come quella da ultimo sollevata.

Non essendovi altre richieste di intervento, ha la parola la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), la quale presenta una proposta di parere favorevole, rilevando l'interesse comune circa l'obiettivo della massima inclusione nello studio universitario, condiviso dal Ministro dell'università e della ricerca, ragione per cui è preventivabile il massimo impegno per il reperimento delle risorse necessarie. Evidenzia che eventuali integrazioni e miglioramenti del testo potranno comunque essere individuati dalla Commissione di merito, anche sulla base dell'interazione con il Governo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, tenuto conto che la proposta di parere non affronta la questione delle garanzie circa il finanziamento del Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U, stante il rischio che le risorse vengano sottratte al Fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Richiamando l'attuale situazione di difficoltà delle università italiane, la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, sottolineando la mancanza di chiarezza sugli aspetti finanziari.

Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione, la senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) lamenta l'atteggiamento di chiusura della maggioranza nei confronti delle proposte, pur costruttive e pragmatiche, provenienti dalle forze di opposizione.

Il senatore ZULLO (*FdI*) pone in evidenza l'impegno della maggioranza sulle iniziative finalizzate all'inclusione, a suo parere meritevole di essere riconosciuto e condiviso. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rivendica la sensibilità della propria parte politica nei confronti delle questioni trattate e richiama le carenze sul piano fattuale dell'azione del Governo in tema di disabilità e inclusione. Dichiara quindi il voto di astensione sulla proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è infine messa in votazione.

La Commissione approva.

*SU UN ARGOMENTO NON ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO*

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) richiama l'attenzione sull'attacco di droni subito nella notte scorsa dalle imbarcazioni della *Global Sumud*

*Flotilla*, in navigazione in acque internazionali. Ricordato che su tali imbarcazioni si trovano anche cittadini e parlamentari italiani, rileva che l'estrema gravità di quanto accaduto richiede l'attivazione pronta del Governo, per l'accertamento delle responsabilità e per ogni necessaria iniziativa a tutela delle persone imbarcate.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa.

Il presidente ZAFFINI dà atto della rilevanza e dell'attualità della questione, che potrà trovare più appropriate sedi di trattazione e approfondimento.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 7, la revisione di cui al comma 1, pur nella salvaguardia della concorrenza, deve tener conto in modo prioritario delle seguenti esigenze:

garantire la continuità assistenziale, articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, adottando procedure ad evidenza pubblica differenziate che valorizzino investimenti effettuati e competenze ed esperienze consolidate ai fini della valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali;

prevedere che la periodicità delle procedure di individuazione dei contraenti e, conseguentemente, il periodo coperto dal successivo affidamento contrattuale coincida con una programmazione almeno triennale quale condizione necessaria per rendere possibile il rilevante investimento richiesto per la produzione di prestazioni di qualità e per garantire la continuità assistenziale, la capacità programmatoria delle strutture nel medio periodo e l'ammortamento del predetto investimento;

applicare e rispettare le clausole contrattuali di tutela della forza lavoro e le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

effettuare un costante monitoraggio dell'appropriatezza delle prestazioni erogate nel pubblico e nel privato.

Con riferimento all'articolo 9, nel fare salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni, occorre dare espressamente atto che per le società tra professionisti sanitari la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere determinata in relazione al numero dei soci professionisti e non alla partecipazione degli stessi al capitale sociale.

**Plenaria****336<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

**(599) BALBONI e altri.** – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

**(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre 2024.

Il presidente ZAFFINI rammenta l'andamento dell'esame congiunto, con particolare riferimento ai pareri trasmessi sul testo base, disegno di legge n. 990, per il quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.

Si passa quindi alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ponendo in evidenza gli obiettivi principali di tali proposte. In particolare, risulta fondamentale mettere a disposizione delle regioni risorse certe e strutturali, così da permettere la realizzazione di strutture presenti in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, superando le attuali sperequazioni. A tale riguardo, risulta opportuno che ciascuna regione attui un modello di assistenza basato su quattro livelli: ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale extraospedaliero e ospedaliero.

Richiama infine l'attenzione sull'emendamento 4.0.2, volto all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emozionale, nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1. Rileva quindi che la proposta anzidetta garantisce la

copertura adeguata degli oneri finanziari derivanti dalle misure di contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il senatore ZULLO (*FdI*) illustra l'emendamento 4.0.1, teso all'introduzione di una tessera personale attestante l'esistenza del disturbo del comportamento alimentare. Il possesso della tessera comporta il diritto alla detrazione degli oneri sostenuti per prestazioni di supporto psicologico e non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione alle scuole e per l'accesso ad attività lavorative e sportive.

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) si sofferma sull'emendamento 2.100, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 990, col quale è recepito il parere espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione. Manifesta quindi la volontà di procedere a un esame attento e sereno degli emendamenti, allo scopo di individuare soluzioni migliorative ampiamente condivise. Si augura che la Commissione bilancio possa quanto prima esprimere il proprio parere.

Il presidente ZAFFINI specifica che si danno per illustrati tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento. Dichiaro quindi conclusa la fase dell'illustrazione e formula l'auspicio, per il prosieguo dell'*iter*, di una trasmissione della relazione tecnica in tempi rapidi, ciò che consentirebbe alla Commissione bilancio di concludere la sua istruttoria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata alle ore 11 di domani, giovedì 25 settembre, non avrà luogo. Specifica che resta ferma la seduta delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite, già convocata per le ore 8,30 di domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 24 settembre 2025

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
CASASCO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

##### **Modifica nella composizione della Commissione**

Maurizio CASASCO, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Marco Pellegrini, in sostituzione del deputato Emiliano Fenu, cessato dal mandato parlamentare.

##### **Sulla pubblicità dei lavori**

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### **Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti**

##### **Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia**

(Svolgimento e conclusione)

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia. È presente il dottor Giacomo Ricotti, Capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale del Dipartimento pianificazione, organizzazione e bilancio, che è accompagnato dal dottor Italo Borrello, dirigente dell'Unità di informazione fi-

nanziaria per l'Italia e dal dottor Giampaolo Bargellini, Capo della Divisione relazione con i media del Servizio comunicazione. Invita quindi il dottor Giacomo Ricotti a svolgere la propria relazione.

Giacomo RICOTTI, *Capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale del Dipartimento pianificazione, organizzazione e bilancio della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15*

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 24 settembre 2025

### Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### AUDIZIONI

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), dott. Bruno Valensise**  
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), dott. Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e la senatrice Ester MIELI (*FDI*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dott. Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 24 settembre 2025.

**Plenaria (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALDERONE

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Modifica nella composizione della Commissione**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che, in data 19 settembre 2025, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Susanna Cherchi, in sostituzione del deputato Emiliano Fenu, cessato dal mandato parlamentare.

**Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione, in videoconferenza, del Direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, (C.A.S.), Calogero Franco Fazio**

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dopo aver introdotto i temi all'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 8,50, è ripresa alle ore 8,55.*

Calogero Franco FAZIO, *Direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, (C.A.S.)*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*), collegato in videoconferenza, nonché i deputati Susanna CHERCHI (*M5S*) e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Calogero Franco FAZIO, *Direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, (C.A.S.)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale Fazio per la sua partecipazione all'odierna seduta chiede all'audito di far pervenire alla Commissione una relazione dettagliata sui temi trattati. Dichiarò infine conclusa l'audizione,

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **Plenaria (pomeridiana)**

*Presidenza del presidente  
CALDERONE*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò**

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Alessandro ARICÒ, *Assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) e Raoul RUSSO (*FDI*), collegati in videoconferenza.

Alessandro ARICÒ, *Assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'Assessore Aricò per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione che sarà presentata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Comitato II**  
**Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatore**  
**ed effetti delle informazioni antimafia interdittive**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,40*

**Audizione di Francesco Pascale, direttore di Terra Felix Cooperativa Sociale, Domenico Fazzari, presidente di Valle del Marro – Libera Terra, Alfio Curcio, amministratore delegato di Beppe Montana – Libera Terra**

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, procede a dar conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge n. 22 del 2023 effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 5 e 6 ottobre prossimi per

l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Regione Calabria. Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'elenco delle candidature in violazione del codice di autoregolamentazione sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna. *(vedi allegato)*.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## ALLEGATO

Per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria, risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

1. Fazzolari Orlando, candidato al Consiglio regionale della Calabria per la lista « Noi Moderati ». Nei confronti del predetto candidato, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 11 giugno 2021, ha disposto il rinvio a giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione che integrano le fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (di cui all'articolo 319 c.p.) e frode nelle pubbliche forniture (di cui all'articolo 356 c.p.). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Reggio Calabria con prossima udienza fissata l'8 ottobre 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

2. Greco Filomena, candidata al Consiglio regionale della Calabria per la lista « Casa Riformista per la Calabria-Italia Viva ». Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il Tribunale di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio, in data 9 gennaio 2024, per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (di cui all'articolo 353-*bis* c.p.) e, in data 10 aprile 2025, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (di cui all'articolo 319 c.p.). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale, con trattazione unitaria, innanzi al Tribunale di Castrovillari con prossima udienza fissata al 25 ottobre 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

3. Greco Orlandino, candidato al Consiglio regionale della Calabria per la lista « Lega per Salvini Calabria ». Nei confronti del predetto candidato, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto, in data 17 febbraio 2020, il rinvio a giudizio per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (di cui all'articolo 319 c.p.), aggravato dal metodo mafioso (di cui all'articolo 416-*bis*.1 c.p.); per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (di cui all'articolo 416-*ter* c.p.) e per il reato di corruzione elettorale (di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Cosenza con prossima udienza fissata al 25 settembre 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *b*), *e*) e *q*) del codice di autoregolamentazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, essendo previste votazioni non sarà consentita la partecipazione dei parlamentari da remoto, pertanto i relativi collegamenti saranno disattivati.

**Espressione del parere su un'istanza di deindicizzazione**

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che in data 25 giugno 2025 è pervenuta, con lettera della Vicepresidente della Camera, onorevole Anna Ascani, una richiesta affinché la Commissione esprima il parere di propria competenza in merito ad una istanza di deindicizzazione riguardante atti della Commissione di passate legislature, così da consentire la conclusione dell'istruttoria su tale istanza da parte

del gruppo di lavoro appositamente costituito e la successiva decisione in merito dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione, ha convenuto nella riunione odierna di sottoporre alla Commissione stessa una proposta di parere, che è in distribuzione.

Non essendovi osservazioni, propone, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che la Commissione deliberi di trasmettere al predetto Gruppo di lavoro dell'Ufficio di Presidenza della Camera la citata proposta di parere.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori relativi all'odierna audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **Audizione del comandante del nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, generale Crescenzo Sciaraffa, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali**

(Svolgimento e conclusione)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del comandante del nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, generale Crescenzo Sciaraffa.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Crescenzo SCIARAFFA, *comandante del nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché i deputati Gerolamo CANGIANO (*FDI*), Naike GRUPPIONI (*FDI*), Stefano VACCARI (*PD-IDP*) e Rachele SILVESTRI (*FDI*).

Crescenzo SCIARAFFA, *comandante del nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti dell'associazione «PARI. Insieme contro la violenza di genere», con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza economica**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta degli auditi o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizio RUTSCHMANN, *presidente e fondatore dell'associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere*, Elena AVOGADRO, *rappresentante dell'associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere e responsabile Culture, Inclusion and Corporate Governance Internal Communication di Intesa Sanpaolo*, Francesca RIZZI, *consigliera co-fondatrice dell'associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere e CEO*

di Jointly, e Peter DURANTE, *consigliere co-fondatore dell'associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere e Direttore delle risorse umane di Italgas*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Fabrizio RUTSCHMANN, *presidente e fondatore dell'associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere*, e Peter DURANTE, *consigliere co-fondatore dell'associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere e Direttore delle risorse umane di Italgas*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

### **Plenaria (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Audizione del Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, Giuseppe Cascini, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere online**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione odierna avrà luogo in seduta segreta.

La Commissione prende atto.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 24 settembre 2025

**Plenaria**

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAGNI**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

**Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Antonio Zampiga, responsabile ufficio Politiche del lavoro, Relazioni Industriali e Previdenza Legacoop, al dottor Matteo Milanese, Ufficio Legislativo e per le Politiche di sviluppo sostenibile Confcooperative FedagriPesca, e al dottor Giuseppe Gizzi, responsabile relazioni Industriali AGCI.

Il dottor Antonio ZAMPIGA e il dottor Matteo MILANESI svolgono una relazione concernente le tematiche del contrasto del caporalato e delle altre forme di sfruttamento del lavoro nell'ambito del comparto agricolo.

Intervengono per porre quesiti all'audit e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE, nonché i senatori MAZZELLA (M5S), SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)), CAMUSSO (PD-IDP) e MURELLI (LSP-PSd'Az).

Il dottor MILANESI, il dottor ZAMPIGA e il dottor GIZZI rendono le precisazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*





